



Riqualficazione Quartiere Senzuno

Intervento 1 CUP C33D20004980001 e Intervento 5 CUP C33D20005020001


PNRR : Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA



Progetto esecutivo

data 14.06.2022

23. capitolato speciale di appalto - parte amministrativa



progettista
nuvolaB architetti associati

titolare dell'incarico
arch. Jan De Clercq

prime indicazioni sicurezza
arch. David Benedetti

collaboratore
arch. Thomas Franci

impianti idraulici
ing. Marco Benvenuto

Impianti elettrici
CMA srl
per. ind. Alessio Diegoli
ing. Franco Cecconi

consulenza paesaggistica
Esther Métais

committente
Comune di Follonica
Settore 4
Lavori Pubblici - Demanio
Manutenzione - Protezione Civile

responsabile del procedimento
arch. Alessandro Romagnoli

revisioni

revisione 28.07.2022

**RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE SENZUNO
INTERVENTO 1 (VIA REPUBBLICA OVEST) CUP C33D20004980001
INTERVENTO 5 (VIA SOLFERINO, SAN VIA SAN MARTINO E VIA GOITO)
CUP C33D20005020001**

**RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE SENZUNO - SOSTITUZIONE DELLE
CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE - INTERVENTO 1 E 5
CUP C37B22000260009**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Indice

CAPO INTRODUZIONE	4
CAPO I - OGGETTO DELL'APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE	5
Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO	5
Art. 2. IMPORTO DELL'APPALTO	6
Art. 3. DOCUMENTI CONTRATTUALI	7
Art. 4. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CONTRATTO	8
Art. 5. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIA SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI	8
Art. 6. NORME CONTRATTUALI	10
Art. 7. TRACCIABILITÀ	12
Art. 8. CAUZIONI ED ASSICURAZIONI	13
Art. 9. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI	15
Art. 10. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	16
Art. 11. RECESSO	16
Art. 12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
Art. 13. CONTROVERSIE E RISERVE	17
Art. 14. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	18
Art. 15. IVA ED IMPOSTA DI REGISTRO	18
Art. 16. SPESE DI CONTRATTO ED ONERI FISCALI	18
Art. 17. DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE	19
Art. 18. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	19
Art. 19. OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI	19
Art. 20. CONSEGNA DEI LAVORI	20
Art. 21. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA	21
Art. 22. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	22
Art. 23. SOSPENSIONI E PROROGHE	22
Art. 24. PENALI E SANZIONI	24
Art. 25. PREZZI CONTRATTUALI – REVISIONE PREZZI – MODIFICHE CONTRATTUALI	24
Art. 26. SINISTRI E DANNI	25
Art. 27. NORME PER L'ACCETTAZIONE DEI MATERIALI	25
Art. 28. RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA	25
Art. 29. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA	26
Art. 30. CARTELLO DI CANTIERE	30
Art. 31. Documentazione da consegnare a fine lavori	31
Art. 32. SUBAPPALTO	33
Art. 33. COMUNICAZIONI DELL'IMPRESA	34

Art. 34.	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ³⁶	
Art. 35.	NORME GENERALI DI SICUREZZA SUI LAVORO IN CANTIERE	36
Art. 36.	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	40
Art. 37.	OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	41
Art. 38.	MODIFICA O INTEGRAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	41
Art. 39.	DIRETTORE DI CANTIERE	41
Art. 40.	PERSONALE DELL'APPALTATORE	42
Art. 41.	MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	44
Art. 42.	DOCUMENTI CONTABILI	45
Art. 43.	PAGAMENTI IN ACCONTO	45
Art. 44.	CONTO FINALE E COLLAUDO	46
Art. 45.	MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO PROVVISORIO	47
Art. 46.	CONSEGNA DEFINITIVA	47
Art. 47.	GARANZIA PER DIFFORMITA' E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO	47
Art. 48.	PAGAMENTI E SALDO	48
	CAPO II – NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI	48
Art. 49.	NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI	48
Art. 50.	LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI	55
Art. 51.	POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI FOLLONICA	55
	COMUNICAZIONE AGLI APPALTATORI (lavori e forniture)	55

CAPO INTRODUZIONE

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto viene redatto nel rispetto delle indicazioni normative descritte nel D.Lgs 50/2016, di seguito «Codice» relativo ai contratti di appalto e di concessione di servizi, forniture, lavori e opere in attuazione delle direttive 2014/23/UE 2014/24/UE e 2014/25/UE».

Il presente capitolato è redatto anche ai sensi della parte ancora in vigore del DPR 207/2010 (nel seguito denominato: Regolamento). Il contenuto del documento viene descritto all'interno della PARTE II, TITOLO II, CAPO I, Sez. IV, Art. 43 del DPR 207/2010, contiene, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:

- a) termini di esecuzione e penali;
- b) programma di esecuzione dei lavori;
- c) sospensioni o riprese dei lavori;
- d) oneri a carico dell'esecutore;
- e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
- f) liquidazione dei corrispettivi;
- g) controlli;
- h) specifiche modalità e termini di collaudo;
- i) modalità di soluzione delle controversie.

Le prescrizioni tecniche, le caratteristiche dei materiali sono riportate nei singoli capitolati suddivisi per categoria di lavoro che qui si richiamano

20 capitolato speciale di appalto OC

21 capitolato speciale di appalto F

22 capitolato speciale di appalto IE

CAPO I - OGGETTO DELL'APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE

TITOLO I – PARTE GENERALE

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di Riqualificazione del Quartiere Senzuno, l'ambito di intervento è quello dei Via della Repubblica lato ovest tra via Vespucci e Via Firenze, Via Solferino, Via San Martino e Via Goito. Per il solo collegamento fognario saranno interessate dall'intervento anche Via Solferino per lo scarico sul Petraia della nuova fognatura bianca e Via Montanara per il collegamento della nuova fognatura delle acque reflue con la stazione di sollevamento ubicata all'interno del circolo nautico. Inoltre per la realizzazione della pista ciclabile saranno interessate dai lavori la sedi stradali di via Siena e Via Palermo.

L'intervento prevede la demolizione delle attuali pavimentazioni in conglomerato bituminoso, la realizzazione di nuovi sottoservizi per la fognatura bianca e pubblica illuminazione e le canalizzazioni per il successivo passaggio (questo escluso) dei cavi elettrici di distribuzione ed Enel Sole. La realizzazione delle nuove pavimentazioni in calcestruzzo architettonico, la pubblica illuminazione, gli arredi e la piantumazione delle essenze arboree.

All'interno dell'intervento è prevista, secondo il progetto esecutivo redatto da gestore del Servizio Idrico Integrato Acquedotto del Fiora S.p.a. la sostituzione delle reti dell'acqua potabile e della fognature delle acque reflue.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Per quanto riguarda le specifiche informazioni relative all'oggetto, alla tipologia e alle prestazioni relativi all'appalto, si richiamano in questa sede i fondamentali contenuti di cui alla Parte Terza del presente Capitolato.

Art. 2. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori è pari a €1.741.785,16 (diconsi euro unmilionesettecentoquarantunoseptecentottantacinque/16) di cui €83.991,77 (diconsi euro ottantatremilanovecentonovantuno/77) quali costi per la sicurezza, come risulta dal seguente prospetto.

Importi in Euro		Colonna a)	Colonna b)	Colonna a + b)
		Importo esecuzione lavori	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e costi aziendali	TOTALE
1	A misura	€1.657.793,39	€83.991,77	€1.741.785,16
2	A corpo	0,00		
3	In economia	0,00		
1+2+3	IMPORTO TOTALE	€1.657.793,39	€83.991,77	€1.741.785,16

L'importo dei lavori è suddiviso secondo quanto di seguito specificato

A) Intervento 1 (Via Repubblica ovest) CUP C33D20004980001
€.912.449,51 oltre €.46.229,07 oneri di sic.

B) Intervento 2 (Via Solferino, San Via San Martino e Via Goito) CUP C33D20005020001
€.312.935,06 oltre €.15.854,79 oneri di sic.

C) Sostituzione condotte idriche e fognarie (Progetto Acquedotto del Fiora) CUP C37B22000260009
€.432.48,82 oltre €.21.907,91 oneri di sic.

Si precisa che l'importo degli oneri di sicurezza dei precedenti punti A), B) e C) è stato determinato in proporzione dei singoli importi della stima complessiva pari ad €83.991,77 individuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall'Arch. David Benedetti (nuvolaB architetti associati).

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui al comma 1, colonna a), aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b) e non oggetto dell'offerta ai sensi del combinato disposto dall'Art. 23, c. 15 del D.Lgs 50/2016.

Si precisa inoltre che gli eventuali prezzi a corpo delle opere si riferiscono a opere completamente ultimate, in base alle rispettive prescrizioni e regolarmente funzionanti.

Tali prezzi comprendono, pertanto, le forniture di tutti i materiali - nella qualità e quantità realmente occorrenti, la loro posa in opera a regola d'arte, in conformità dei disegni e degli schemi allegati e ogni assistenza tecnica. Questa procedura non escluderà l'Impresa Appaltatrice dal rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali e dalla responsabilità della perfetta esecuzione delle opere.

Art. 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE (tratto dalla Relazione Illustrativa)

Riqualficazione

1. smontaggio di segnaletica verticale, arredi e trasporto in luogo indicato dall'amministrazione comunale;
2. taglio asfalto dove necessario, fresatura della pavimentazione stradale, scavo per ulteriore abbassamento con recupero parziale della fondazione stradale;
3. scavo a sezione ristretta per nuova fognature delle acque chiare e miste, la sostituzione delle reti dell'acqua potabile e la nuova illuminazione pubblica, posa relative condotte e pozzetti, realizzazione allacciamenti di caditoie e pluviali, predisposizione della fognatura sulle traverse di via della Repubblica, successivo riempimento con materiale scavato;
4. realizzazione di nuovi cordonati in travertino di recupero e lame corten, posa fondazione stradale utilizzando in parte in materiale di recupero;
5. nuove pavimentazioni in calcestruzzo architettonico carrabili (15 cm) e pedonali (cm 10) e acciottolato;
6. posa nuovi arredi (panchine, griglie alberi, cestini ecc) e nuova segnaletica stradale, messa a dimora nuove alberature;
7. riprese pavimentazioni in bitume;
8. griglie per caditoie e chiusini a riempimento per tutti i pozzetti esistenti e per quelli di nuova realizzazione;
9. opera di scarico sul fosso Petraia;
10. nuovo impianto di illuminazione pubblica: quadro di comando, posa di cavi elettrici su corrugati, posa di plinti per alloggiamento pali illuminazione, posa in opera di corpi illuminanti;
11. opere per lo spostamento della pista ciclabile su via Palermo: segnaletica orizzontale e cordoli in cls.

Sostituzione Fognature nere e acquedotto

12. Realizzazione di 2 nuove condotte per la distribuzione dell'acqua potabile su Via della Repubblica in Pead De 160 e De 110 Pn16.
13. Realizzazione di nuove condotte per la distribuzione dell'acqua potabile su Via Goito Solferino e San Martino in Pead DN 75 Pn.16
14. Realizzazione di nuovi allacciamenti idrici alle utenze

15. Realizzazione di nuova fognatura per acque nere su Via della Repubblica in PVC Diametro 315 e 800
 16. Realizzazione di nuova fognatura per acque miste in Via San Martino e Solferino Goito e Montanara
 17. Realizzazione di nuovi allacciamenti fognari

Art. 4. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CONTRATTO

Il contratto è stipulato “a misura” e l’aggiudicazione avverrà in base al prezzo più basso determinato mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9bis del D.Lgs. n.50/2016.

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all’articolo 2, comma 1, numeri 1 e 3, previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.

Per i lavori di cui all’articolo 2, comma 1, numeri 1 e 3, previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all’articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all’articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

Per le condizioni di ammissibilità alla gara e per il contratto valgono le norme stabilite dal D.Lgs. 50/2016, quando ciò non contrasti con le prescrizioni contenute nella lettera di invito dell’Amministrazione.

Le Imprese partecipanti alla gara dovranno possedere i requisiti richiesti nel bando di gara per la categoria prevalente “OG6” e per la categoria scorporabile OG3, così come previsto dal DPR n.207/2010, art. 61 ed Allegato A – Categorie di Opere Generali e Specializzate.

Art. 5. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIA SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell’Articolo 61 del DPR 207/2010 i lavori sono classificati nella categoria prevalente OG6:

OPERE GENERALI		importo	%	Cl
OG6	ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE Riguarda la costruzione, la manutenzione	€.893.128,44	51,28	III°

Sono individuate le seguenti ulteriori categorie

OPERE GENERALI				
OG3	STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE AEREOPORTUALI.	€.767.755,57	44,08	III°

OPERE GENERALI				
OG10	IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€80.901,15	4,64	1°

Per i seguenti lavori vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del DM. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:

- Impianti elettromeccanici
- Impianti meccanici
- Impianti idrico sanitari
- Impianti elettrici e speciali

L'operatore economico aggiudicatario dovrà eseguire direttamente le lavorazioni afferenti alla categoria prevalente OG6, in misura prevalente e dunque per una percentuale superiore al 50%.

Riguardo alla categoria OG3 sono subappaltabili le lavorazioni afferenti alla realizzazione delle pavimentazioni in calcestruzzo architettonico e acciottolato, gli arredi e le opere a verde per una percentuale de 60% della categoria, tenuto conto che si tratta di opere generalmente realizzate da ditte specializzate e/o forniture con posa in opera con netta prevalenza della fornitura stessa. Le altre lavorazioni rientranti nella categoria OG3, considerata la loro stretta connessione con quelle rientranti nella categoria prevalente e considerato inoltre che riguardano opere di particolare complessità sia nell'esecuzione che nell'organizzazione e nella logistica del cantiere a causa delle interferenze con i numerosi sottoservizi presenti nelle aree oggetto di intervento, dovranno essere eseguite direttamente dall'impresa affidataria. Con tale prescrizione, la Stazione Appaltante intende garantire un migliore risultato finale, nonché una migliore gestione dell'appalto in relazione a: ottimizzazione dei tempi di esecuzione, gestione interferenze con i sottoservizi per i quali devono essere presi accordi preventivi all'esecuzione dei lavori con i rispettivi enti gestori e che richiedono particolare attenzione e perizia affinché non vengano arrecati danni agli impianti esistenti, attenta e meticolosa organizzazione per limitare i disagi dovuti a interruzioni dei servizi, modifiche della viabilità, gestione degli accessi alle proprietà private ed alle attività produttive.

La categoria OG10 di importo inferiore a €150.000,00 e inferiore al 10% dell'importo complessivo può eseguita dall'appaltatore se in possesso dei relativi requisiti oppure è completamente subappaltabile a operatori in possesso della relativa qualificazione dimostrabile anche con i requisiti ex articolo 90 del D.P.R. 207/2010 aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del DM. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37.

Art. 6. NORME CONTRATTUALI

Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni e con le prescrizioni del presente Capitolato Speciale, nonché per tutto quanto in esso non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto le seguenti norme, anche se non materialmente allegate, che l'Appaltatore dichiara di conoscere:

- a) D.Lgs. 50/2016;
- b) DPR 207/2010 (nel seguito denominato: Regolamento);

- c) I regolamenti comunali di apertura cavi stradali vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori;
 - d) Legge 19 marzo 1990 n. 55 recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e successive modificazioni;
 - e) I vincoli imposti dal principio DNSH secondo "Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici" della guida operativa, e riportati nel Piano Ambientale di Cantierizzazione dell' allegato "10. relazione OC";
 - f) "Linee Guida Per La Gestione Dei Cantieri Ai Fini Della Protezione Ambientale", pubblicate da ARPAT ed aggiornate nel gennaio 2018;
 - g) D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 - h) Legge n. 186 del 01 Marzo 1968 recante le disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici ed aggiornamenti successivi.
 - I) DM n. 37 del 22/01/2008 che regola l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies comma 13 lettera "A" della Legge n. 248 dello 02/12/
 - II) NORMA CEI 11-1 (Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme Generali)
 - III) NORMA CEI 11-8 (Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Impianti di Terra)
 - IV) NORMA CEI 11-17 (Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in Cavo)
 - V) NORMA CEI 17-5 (Interruttori automatici)
 - VI) NORMA CEI 17-13 (Quadri B.T.)
 - VII) NORMA CEI 23-51 (Quadri per uso civile o assimilabile)
 - VIII) NORMA CEI 20-19 (Cavi isolati con gomma)
 - IX) NORMA CEI 20-20 (Cavi isolati con PVC)
 - X) NORMA CEI 20-22 (Cavi non propaganti l'incendio)
 - XI) NORMA CEI 20-38 (Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio ed a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi)
 - XII) NORMA CEI 23-3 (Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti)
 - XIII) NORMA CEI 23-8 (Tubi protettivi rigidi in PVC e loro accessori)
 - XIV) NORMA CEI 23-14 (Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori)
 - XV) NORMA CEI 23-18 (Interruttori differenziali per usi domestici e similari)
 - XVI) NORMA CEI 23-19 (Canali portacavi in materiale plastico ad uso battiscopa)
 - XVII) NORMA CEI 23-25 (Tubi per installazioni elettriche)
 - XVIII) NORMA CEI 23-31 (Sistemi di canali metallici e loro accessori)
 - XIX) NORMA CEI 23-32 (Sistemi di canali in materiale plastico isolante e loro accessori)
 - XX) NORMA CEI 31-30 (Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione)
 - XXI) NORMA CEI 31-33 (Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione)
 - XXII) NORMA CEI 64-2 (Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, per quanto ancora applicabile)
 - XXIII) NORMA CEI 64-8 (Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione)
 - XXIV) NORMA CEI 64-8/7 (Ambienti ed applicazioni particolari)
 - XXV) NORMA CEI 64-12 (Guida per l'esecuzione degli impianti di terra negli edifici ad uso residenziale e terziario)
 - XXVI) NORMA CEI 70-1 (Gradi di protezione degli involucri)
 - XXVII) NORMA CEI 81-1/4 (Protezione di strutture contro i fulmini)
 - XXVIII) NORMA UNI 9490 (Impianti automatici antincendio, limitatamente alla stazione di pompaggio)
 - XXIX) NORMA UNI 9795 (Sistemi fissi automatici per rivelazione e segnalazione incendio)
- Strumentazione di misura del processo:
- XXX) NORMA CEI 65-43 (Dispositivi di misura e controllo di processo- Metodi e procedure generali di valutazione delle prestazioni- Parte 1: Considerazioni generali)
 - XXXI) NORMA CEI 65-44 (Dispositivi di misura e controllo - Metodi e procedure generali di valutazione

delle prestazioni- Parte 2: Prove nelle condizioni di riferimento)

XXXII)

Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo:

XXXIII) NORMA CEI 57-4, CEI 57-7, CEI 57-9 (Considerazioni Generali

XXXIV) NORME CEI 57-5 , CEI 57-17 (Condizioni di funzionamento)

XXXV) NORME CEI 57-6 (Prestazioni e prove)

XXXVI) NORME CEI 57-8 (Prescrizioni di funzionamento)

XXXVII) NORME CEI 57-10 (Interfacce)

XXXVIII) NORME CEI 57-11 , CEI 57-12 , CEI 57-13 , CEI 57-15 , CEI 57-16 , CEI 57-26 , CEI 57-27 (Protocolli di trasmissione)

XXXIX) NORME CEI 57-18 , CEI 57-19 (Telecontrollo compatibile con le norme ISO

XL) NORME CEI 57-28 , CEI 57-29 , CEI 57-30 , CEI 57-31 , CEI 57-32 (Protocolli di telecontrollo compatibili con le norme ISO)

Controllori programmabili:

XLI) NORMA CEI 65-23 (Controllori programmabili- Parte 1: Informazioni generali

XLII) NORMA CEI 65-39 , CEI 65-39/V1 , CEI 65-39/V2 (Controllori programmabili- Parte 2: Specificazioni e prove delle apparecchiature)

XLIII) - NORMA CEI 65-70 (Controllori programmabili – Parte 5: Comunicazioni)

Le disposizioni contenute in tali documenti sono applicabili solo in quanto non contrastanti con il presente Capitolato Speciale e, qualora venissero approvate norme in variante alle stesse, l'Appaltatore sarà tenuto ad osservarle.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencati.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle U.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

Parimenti dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza. Resta contrattualmente convenuto che anche se l'osservanza di tali norme e disposizioni comportasse gravami e limitazioni dei lavori, ciò non costituirà alcun diritto contro l'Amministrazione Comunale di Follonica essendosi di ciò tenuto conto nella formazione dei prezzi unitari della tariffa allegata al presente Capitolato, nonché considerata dall'Appaltatore nella formulazione dell'offerta.

Art. 7. TRACCIABILITÀ

L'appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, l'appaltatore deve altresì trasmettere al Committente, prima dell'inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub-fornitori per l'esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente contratto, che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 105, del decreto legislativo 50/2016, non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto.

In assenza delle clausole di cui al comma 2 il Committente non autorizza i contratti di sub-appalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla

tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'appaltatore s'impegna a comunicare agli eventuali sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) se esistente, ed il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.

Art. 8. CAUZIONI ED ASSICURAZIONI

GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.

Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di gestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. E' inoltre prevista la riduzione del 50% dell'importo della garanzia nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in

forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. E' inoltre prevista la riduzione del 50% dell'importo della garanzia nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede

di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art.103 comma 7 del Codice, l'affidatario è obbligato a stipulare e consegnare alla SA almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle SA a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione del lavoro.

In caso di inosservanza dei termini sopra indicati l'esecutore verrà dichiarato decaduto e sarà provveduto all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione.

Contenuto della Polizza di cui al comma 1 (C.A.R.). La polizza (CAR) dovrà tenere indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi. Deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo. Detta polizza deve essere contratta con le seguenti modalità.

Contraente: Appaltatore.

Assicurato: Comune di Follonica, Appaltatore, Subappaltatore

Durata: La polizza deve recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla consegna fino a 24 ore dopo l'emissione del certificato regolare esecuzione finale e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione. In caso di sospensione o proroghe dei lavori comunicarsi a cura dell'appaltatore (contraente), la Società assicuratrice si impegna a prorogare, per equivalente periodo, il termine di copertura assicurativa e ad aggiornare la somma assicurata. (Clausola da indicare espressamente nella polizza). Entro il periodo di quindici giorni che precedono la scadenza della polizza, dovrà essere presentato il rinnovo della stessa; in caso di non rinnovo, saranno sospesi i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori, oltre le normali penali di legge.

Somme assicurate: Per i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso di esecuzione dei lavori:

- per impianti e opere oggetto dell'appalto: importo contrattuale compreso Iva
- per impianti e opere preesistenti € 500.000,00
- per costi di demolizione e sgombero € 5000.000,00

La copertura deve prevedere inoltre le seguenti estensioni di garanzia:

a) Responsabilità civile incrociata: nel caso in cui siano designati come assicurati più soggetti, ciascuno di essi ai fini della garanzia è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione. Si considerano terzi relativamente a ciascun assicurato, gli altri assicurati e loro dipendenti.

d) Danni da rimozione franamento e cedimento del terreno: danni cagionati a terzi da dette cause nonché da basi d'appoggio o sostegni in genere

e) Danni materiali e diretti a cavi e condutture sotterranee, a condizione che l'assicurato abbia ottenuto prima dell'inizio dei lavori apposita documentazione da parte delle Autorità per l'individuazione dell'esatta posizione di cavi e condutture sotterranee

f) Garanzia R.C.T. : con estensione ai danni di interruzione dell'esercizio, ai danni nell'ambito, causale incendio con sottolimita non inferiore a 500.000 euro, i danni alle cose in consegna ed in custodia non inferiori a 250.000 euro

g) Massimale per R.C.T.: Il massimale per la responsabilità civile verso terzi per danni causati a terzi (persone, cose, animali) nel corso dell'esecuzione dei lavori non deve essere inferiore a euro 500.000,00 con un massimo pari a euro 5.000.000,00. Qualunque condizione o clausola limitativa e/o riduttiva delle presenti garanzie a favore del Comune di Follonica è da ritenersi nulla ed inefficace.

4. Franchigie: Eventuali franchigie sono a carico dell'Impresa appaltatrice

5. Pagamento indennizzi: Il pagamento dell'indennizzo per i danni subiti dal Comune di Follonica, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sarà effettuato in favore del Comune di Follonica.

6. Terzi assicurati: Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "Persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, la Direzione dei Lavori i collaudatori in corso d'opera.

7. Cessione di lavori in subappalto: la garanzia comprende la responsabilità civile anche per danni cagionati a terzi dalle Ditte subappaltatrici, subaffidatarie o subfornitrici.

8. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime di responsabilità solidale disciplinato dall'art.48 comma 5 del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'art. 48, comma 6 del Codice le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

9. Qualunque condizione o clausola limitativa e/o riduttiva delle presenti garanzie a favore del Comune di Follonica è da ritenersi nulla ed inefficace

10. La Società assicuratrice si impegna a non consentire alcuna variazione o riduzione delle garanzie prestate, se non con il consenso scritto della stazione appaltante. (Clausola da indicare espressamente nella polizza).

11. La Società assicuratrice si impegna a non avvalersi, fino alla data di scadenza del vincolo contrattuale, della facoltà di disdire o sospendere il contratto di assicurazione, se non con il consenso scritto della stazione appaltante. (Clausola da indicare espressamente nella polizza)

12. All'atto della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà dimostrare di essere in possesso di una polizza di responsabilità civile terzi (R.C.T.) e verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), che preveda anche i lavoratori para-subordinati per i rischi inerenti la propria attività, con i massimali non inferiori a € 1.500.000,00/1.500.000,00/1.500.000,00 per ogni sinistro R.C.T. ed a € 1.500.000,00 per persona per R.C.O.

Art. 9. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. L'esecutore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'esecutore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato i conseguenti oneri con riferimento all'andamento e al costo dei lavori e pertanto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo e della sua integrale attuabilità;
- di aver preso conoscenza delle condizioni locali e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'opera;
- di aver accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto.

Art. 10. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo e per quanto non abrogato dal DPR 207/2010;
- il DVR dell'impresa
- il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 89 comma 1 lettera h) decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i;
- il cronoprogramma
- le polizze di garanzia

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE SENZUNO INTERVENTO 1 CUP C33D20004980001 INTERVENTO 5 CUP C33D20005020001

- 00. elenco elaborati
- 10. relazione generale e specialistica OC
- 11. relazione generale e specialistica F
- 12. calcoli esecutivi degli impianti F
- 13. relazione generale e specialistica IE
- 14. calcoli esecutivi degli impianti IE
- 20. capitolato speciale di appalto OC
- 21. capitolato speciale di appalto F
- 22. capitolato speciale di appalto IE
- 23. capitolato speciale di appalto - parte amministrativa
- 24. schema di contratto
- 30. elaborati grafici OC - Repubblica 1 - stato attuale 1.100
- 31. elaborati grafici OC - Repubblica 2 - stato attuale 1.100
- 32. elaborati grafici OC - Vicoli - stato attuale 1.100
- 33. elaborati grafici OC - Repubblica 1 - stato di progetto 1.100
- 34. elaborati grafici OC - Repubblica 2 - stato di progetto 1.100
- 35. elaborati grafici OC - Vicoli - stato di progetto 1.100
- 36. elaborati grafici OC - Pista ciclabile - stato attuale e di progetto 1.250
- 37. elaborati grafici OC - Sezioni e profili 1.100
- 38. elaborati grafici OC - Dettagli
- 40. elaborati grafici F - Planimetria area di intervento
- 41. elaborati grafici F - Planimetria fognatura attuale
- 42. elaborati grafici F - Planimetria rete di progetto
- 43. elaborati grafici F - Planimetria fognatura di progetto
- 44. elaborati grafici F - Profilo altrimetrico
- 45. elaborati grafici F - Particolari costruttivi
- 46. elaborati grafici F - Nuovo scarico su fosso Petraio
- 50. elaborati grafici IE - Quadro generale illuminazione pubblica
- 51. elaborati grafici IE - Pl. distribuzione impianti elettrici, FM ed illuminazione pubblica 1.500
- 52. elaborati grafici IE - Pl. distribuzione impianti speciali 1.500
- 53. elaborati grafici IE - Pl. distribuzione impianti elettrici, al servizio di e-Distribuzione 1.500
- 54. elaborati grafici IE - Pl. distribuzione impianti elettrici, al servizio di ENEL SOLE 1.500
- 60. piano di manutenzione F
- 61. piano di manutenzione IE
- 62. piano di sicurezza e di coordinamento

- 63. cronoprogramma e quadro di incidenza della manodopera - all. A
- 64. piano di manutenzione OC
- 65. analisi di valutazione dei rischi - all. B
- 66. stima dei costi della sicurezza - all. C
- 67. planimetrie di cantiere
- 68. fascicolo del fabbricato
- 70. elenco prezzi impianto F
- 71. analisi prezzi impianto F
- 72. computo metrico estimativo F
- 80. elenco prezzi IE
- 81. analisi prezzi IE
- 82. computo metrico estimativo IE
- 90. elenco prezzi OC
- 91. analisi prezzi OC
- 92. computo metrico estimativo OC
- 93. quadro economico

SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE - INTERVENTO 1 e 5 CUP

- ET-I-02 Relazione tecnico-descrittiva
- EE-I-01 Elenco prezzi unitari
- EE-I-02 Computo metrico estimativo
- EG-I-01 Rete Idrica Planimetria stato attuale e di progetto
- EG-I-02 Fognatura Nera Planimetria stato attuale e di progetto
- EG-I-03 Lotto1-Rete Idrica Planimetria stato di progetto
- EG-I-04 Lotto1-Fognatura Nera Planimetria stato di progetto
- EG-I-05 Lotto1- Fognatura Nera Profili Altimetrici
- EG-I-06 Sezioni di Scavo e Ripristino
- EG-I-07 Schema pozzetti e allacci rete idrica
- EG-I-08 Schema pozzetti e allacci fognatura

Costituiscono documenti di coordinamento integrativi dei due progetti il presente capitolato speciale d'appalto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Cronoprogramma

Qualora nel corso dei lavori si rendesse necessaria la realizzazione di ulteriori opere inizialmente non previste o la modifica o integrazione di quelle precedentemente elencate, la D.L. disporrà l'esecuzione dei relativi elaborati di progetto che l'Impresa dovrà predisporre a sua cura e spese e sottoporre all'approvazione della D.L. senza per questo potere avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.

Art. 11. RECESSO

La stazione appaltante procederà alla risoluzione in tutte le ipotesi previste e disciplinate dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

Art. 12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'articolo 108 del D.lgs. 50/2016.

Le condizioni di recesso sono regolate come segue (art. 108, c.1):

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

L'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi di contratto, dei lavori eseguiti nonché dei materiali a piè d'opera che, a giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore al risarcimento dei danni che l'Amministrazione Comunale di Follonica dovesse subire per il proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo.

Dato il carattere pubblico dell'opera le parti convengono che ogni contestazione in merito alla regolarità o legittimità della risoluzione e della esecuzione d'ufficio, potrà riguardare soltanto il risarcimento del danno, non l'annullamento del provvedimento di risoluzione o di esecuzione di ufficio, e non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed i cantieri nello stato in cui si trovano.

Art. 13. CONTROVERSIE E RISERVE

Per le controversie che insorgessero tra l'Amministrazione Comunale di Follonica e l'Appaltatore, nonché per le riserve che quest'ultimo intendesse proporre, si osserveranno le norme in proposito contenute nel D.Lgs. 50/2016.

ACCORDO BONARIO

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo

bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto. Le proposte di transazione formulate del collegio costituito con le modalità dell'art. 207 del D.Lgs. n. 50/2016, non saranno comunque vincolanti per le parti.

Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la competenza arbitrale e la definizione delle controversie è demandata alla magistratura ordinaria del Foro competente per territorio. L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori nel modo anzidetto, è tuttavia tenuto ad attenersi sempre alle disposizioni del D.L. senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate, né rifiutare di eseguire i lavori commissionati.

Art. 14. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di discordanza tra le norme del presente Capitolato Speciale di Appalto, vige il criterio della prevalenza delle disposizioni di carattere eccezionale e/o speciale, nel rispetto del fondamentale principio ermeneutico della finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo.

Per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 15. IVA ED IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente appalto è soggetto alle norme relative alla istituzione dell'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26.10.1972 n. 633) modificato con legge 22.12.1980 n. 884 nonché alla disciplina dell'imposta di registro (D.P.R. 26.10.1972 N. 634).

Art. 16. SPESE DI CONTRATTO ED ONERI FISCALI

Tutte le spese e tasse con la sola esclusione dell'I.V.A., inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione del contratto, ivi comprese eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, sono ad intero carico della Ditta Appaltatrice.

TITOLO II – ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 17. DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE

La Direzione dei Lavori, nominata dall'Ente appaltante e ordinata secondo le disposizioni del D.lgs 50/2016 e del D.M. 49/2018, provvederà al controllo della corrispondenza delle opere a quelle previste nel progetto esecutivo, ed alla relativa contabilizzazione, al rispetto dei tempi di esecuzione e a tutte le relative incombenze.

L'Impresa è tenuta ad affidare la Direzione tecnica del cantiere ad un tecnico professionalmente qualificato secondo le competenze di legge, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Direzione dei Lavori all'atto della consegna dei lavori.

Compito del Direttore tecnico è genericamente quello di affiancare la Direzione dei lavori in maniera che gli ordini da questi impartiti trovino pronta e rispondente attuazione.

Il Direttore tecnico dell'Impresa rimane, ad ogni effetto, l'unico responsabile per danni o sinistri di qualsiasi entità che avessero a verificarsi a persone o cose in conseguenza di cattiva esecuzione delle opere o di mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione.

L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato, numericamente, alle necessità.

L'Impresa risponde dell'idoneità dei dirigenti e di cantieri ed in generale di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori o persona senza obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.

Art. 18. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Prima di dare inizio ai lavori relativi ad attraversamenti di strade o di impianti esistenti l'Impresa è tenuta ad informarsi presso i competenti enti (Comuni, Province, Regioni, varie aziende pubbliche e private, ecc.) se nelle aree interessate dai lavori esistono impianti sotterranei di qualunque specie.

In caso affermativo l'Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di detti impianti la data e l'ubicazione presumibile dell'esecuzione dei lavori, chiedendo altresì tutti quei dati necessari al fine di poter eseguire i lavori senza arrecare alcun danno, compresi ove richiesti nulla osta o permessi.

Il maggior onere al quale l'Impresa dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi in elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovesse produrre danni ai suddetti impianti, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma agli enti proprietari degli impianti, ai proprietari dei terreni interessati ed alla Direzione dei Lavori.

Nei confronti dei soggetti danneggiati l'unica responsabile rimane l'Impresa, rimanendo del tutto estranea l'Ente Appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

In genere l'Impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ciò non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Ente Appaltante.

La committenza si riserva da ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o richiedere per ciò maggiori compensi.

La committenza si riserva la facoltà di rendere operative le opere che verranno progressivamente ultimate senza che ciò possa dare diritto all'Impresa di avanzare pretese di maggiori compensi.

Art. 19. OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI

Sono a carico dell'Ente Appaltante le spese per l'indennità di espropri o di occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi. L'Impresa provvederà invece a sue cure e spese a tutte le occupazioni

temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per l'accatastamento o la scarica dei materiali, per cave di prestito, e per tutto quanto è necessario all'esecuzione dei lavori.

Art. 20. CONSEGNA DEI LAVORI

Diventa efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018 la consegna dei lavori dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 7 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data dell'autorizzazione del subappalto o cottimo.

Data l'eterogeneità dei lavori e la dislocazione spaziale degli stessi, la stazione appaltante si riserva l'eventuale possibilità di condurre consegne parziali su ogni porzione di lavorazione.

Art. 21. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

Entro **20** (diconsi venti) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori deve tenere conto che i lavori dovranno essere sospesi nel periodo dal 1 di giugno al 15 settembre con la restituzione di tutte le aree che devono essere pertanto libere, fruibili e completate a meno di elementi di finitura quali arredi e verde.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o

aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante.

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui sopra deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Art. 22. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **240 (duecentoquaranta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e dell'incidenza media dei giorni di pioggia annui valutati nell'ultimo decennio.

Art. 23. SOSPENSIONI E PROROGHE

La sospensione può essere disposta dal RUP disposta per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Tale disposizione non si applica alle "sospensioni funzionali" anche nel caso superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque sei mesi complessivi, previste dal cronoprogramma di cui al quinto periodo del presente articolo.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale

complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

Come previsto dal cronoprogramma sarà disposta una sospensione dei lavori nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 15 settembre, per l'impossibilità di eseguire i lavori stradali nel periodo di maggiore affluenza turistica. Al momento della sospensione dovranno essere portate a termine ere funzionali le aree indicate nel cronoprogramma in maniera tale da renderle fruibili ed utilizzabili per la stagione estiva. Per tali aree l'Ente Appaltante procedere con la presa in consegna anticipata delle opere. Durante il fermo del cantiere sarà esclusivo onere della ditta appaltatrice, previo accordo con la direzione lavori, Tale sospensione è da ritenersi funzionale all'andamento dei lavori e integrante le modalità di esecuzione degli stessi..

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

L'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'Appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 107 del D Lgs n.50/2016.

Art. 24. PENALI E SANZIONI PREMIO DI ACCELERAZIONE

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera dello **1 per mille** dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

L'Amministrazione Comunale di Follonica avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, con gli addebiti all'appaltatore sopra detti, quando si verificano danni a terzi, ai Comuni o all'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA stessa per effetto di abituali disordini o eccessiva lentezza e trascuratezza nella condotta dei lavori o per abbandono dei cantieri o per incuria nella sorveglianza degli stessi.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui ai punti precedenti, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Qualora l'ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale dello **1 per mille** dell'importo netto contrattuale.

Art. 25. PREZZI CONTRATTUALI – REVISIONE PREZZI – MODIFICHE CONTRATTUALI

Nell'elenco dei prezzi unitari offerti in sede di gara sono riportati i prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori e le somministrazioni da effettuarsi, desunti dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana – Provincia di Grosseto – Anno 2022 incrementati secondo quanto previsto dall'art.26 del F.L. 50/2022 e dalla Delibera di Giunta Regionale Toscana n.630/2022

La D.L. dopo aver verificato la regolare esecuzione dell'intervento provvederà alla contabilizzazione delle opere ai fini della redazione dello Stato di Avanzamento Lavori.

Il D.L. liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza, previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Tali compensi o prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall'Appaltatore, che, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi, li ha giudicati singolarmente e nel loro complesso convenienti e remunerativi, oltre che per il proprio utile anche per ogni altra spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente all'appalto.

Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell'appaltatore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza dei lavori; i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per consegnare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione dei lavori, sia per quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti, immagazzinamenti ed altro, sia per quanto si riferisce a lavori provvisori ed all'approntamento delle attrezzature dei cantieri e dei mezzi d'opera.

REVISIONE PREZZI

I prezzi sono fissi ed invariabili, salvo quanto di seguito riportato :

I lavori oggetto dell'appalto possono essere oggetto di compensazione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera b), per le voci di elenco prezzi che comprendono i materiali oggetto della rilevazione di cui al decreto previsto dal comma 2 dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25;

La compensazione dei prezzi è esclusa, ai sensi del comma 5 del citato art. 29, per i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta, da intendersi come i successivi 365 giorni successivi alla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 29, la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 1, secondo periodo, dell'art. 29 e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

L'Appaltatore, a pena di decadenza, ai sensi del comma 4 dell'art. 29, presenta istanza di compensazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1 dello stesso art. 29, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini stabiliti nel cronoprogramma. Il Direttore dei lavori verifica sia l'effettivo rispetto dei tempi sia l'effettiva maggiore onerosità subita dall'Appaltatore, da provarsi con adeguata documentazione quali le dichiarazioni di fornitori e subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'Appaltatore stesso rispetto a quello dallo stesso documentato in riferimento alla data dell'offerta.

Nel caso in cui la maggiore onerosità provata dall'Appaltatore consista in una variazione percentuale

inferiore a quella riportata nel decreto, la compensazione è riconosciuta limitatamente a tale inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% dell'eccedenza stessa. Ove, invece, sia provata dall'Appaltatore una maggiore onerosità che consista in una variazione percentuale superiore a quella riportata nel medesimo decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto stesso, per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.

MODIFICHE CONTRATTUALI E VARIANTI IN CORSO D'OPERA EX ART. 106 DEL D.LGS 50/16 E OBBLIGO E LIMITI DI REALIZZAZIONE DI EVENTUALI OPERE COMPLEMENTARI

Qualora si rendesse necessario redigere una perizia di variante si provvederà ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) la Stazione Appaltante si riserva di affidare all'appaltatore le seguenti lavorazioni aggiuntive:

Oneri di discarica per il conferimento per terre e rocce da scavo contenenti sostanze pericolose, ovvero rientranti nei limiti imposti da Allegato 5 parte IV D.Lgs. 152/06, Tabella 1, colonna A, colonna B o non rientranti in colonna A, basato sulle analisi chimiche previste dal progetto. Per tali variazioni non è previsto un limite percentuale rispetto all'importo contrattuale.

A tal proposito la stazione appaltante si riserva di utilizzare le risorse economiche derivanti dall'eventuale ribasso d'asta esplicitato in sede di offerta ovvero eventuali ulteriori risorse economiche proprie di bilancio. L'eventuale modifica non sostanziale del contratto, così inquadrata sarà preceduta, da formale ordine di servizio, sostenuto da perizia di variante promossa dal direttore lavori e approvata dal RUP. L'eventuale formulazione di nuovi prezzi, che si dovessero rendere necessari sarà effettuata previo specifico verbale di concordamento da formalizzare in contraddittorio tra stazione appaltante e appaltatore

Art. 26. SINISTRI E DANNI

L'Appaltatore sarà responsabile di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza della esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi conseguenti.

Oltre alla copertura assicurativa di cui all'art. 7, per qualsiasi danno arrecato agli impianti e ai beni aziendali dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA provvederà a trattenere sui certificati di pagamento del presente appalto l'importo del relativo risarcimento, oppure, previo accertamento della idoneità tecnica e della affidabilità operativa, a suo insindacabile giudizio, inviterà l'impresa appaltatrice ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA.

Si conviene che i lavori e le somministrazioni necessarie per riparare i danni prodotti da cause di forza maggiore saranno compensati secondo le norme del Capitolato Generale.

Si dichiara tuttavia e si conviene contrattualmente che non saranno da considerarsi come danni di forza maggiore quelli che venissero causati da pioggia, gelo, siccità e simili eventi, essendo l'Impresa tenuta a prevenirli adottando all'uopo le necessarie cautele ed in ogni caso dovendo esso provvedere a sue totali cure e spese al risarcimento danni.

Art. 27. NORME PER L'ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Tutti i materiali, le apparecchiature ed i macchinari impiegati nella realizzazione dell'opera devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale ed essere posti in opera solo dopo le prove e l'accettazione da parte della D.L. L'accettazione non è comunque definitiva, se non dopo l'avvenuto collaudo di cui all'art. 36 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

L'Appaltatore deve sottoporre alla D.L. le specifiche dei materiali (delle apparecchiature e dei

macchinari) che intende utilizzare, in accordo con le prescrizioni tecniche del progetto, presentando tutta la documentazione necessaria per definire compiutamente sia il materiale che lo stabilimento di produzione.

È facoltà della D.L. prescrivere le prove che saranno ritenute necessarie, sia prima che dopo l'impiego di materiali (delle apparecchiature e dei macchinari); le prove di accettazione potranno essere svolte presso gli stabilimenti di produzione, in cantiere o presso laboratori specializzati scelti dalla D.L. Le prove di accettazione per i materiali più significativi sono, di massima, quelle riportate negli articoli del presente Capitolato Speciale di appalto al Capo II.

Art. 28. RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa resta responsabile di tutte le anomalie e le incompletezze che si dovessero verificare nelle opere realizzate e nelle pratiche effettuate per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data del certificato di collaudo.

L'Impresa dovrà provvedere, a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile, a realizzare tutti gli interventi, le sostituzioni di parti ed i rifacimenti necessari al fine di eliminare guasti difetti e cattivi funzionamenti e all'eliminazione delle anomalie e delle incompletezze riscontrate; ove l'Impresa non provveda nei termini stabiliti per scritto dalla Stazione Appaltante quest'ultima potrà procedere direttamente addebitando tutte le spese sostenute all'Impresa medesima.

Art. 29. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente ed a quelli specificati nel presente Capitolato speciale, sono pure a carico dell'Impresa, e compensati nei prezzi contrattuali, i seguenti obblighi speciali che dovranno essere osservati anche se non esplicitamente ordinati dal Direttore dei lavori.

1. Osservanza del Capitolato Generale, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale di Appalto;
2. Osservanza del presente Capitolato Speciale di Appalto;
3. Osservanza del D.Lgs 50/2016, "Codice degli appalti";
4. Osservanza del DPR 207/2010, "Regolamento";
5. Osservanza della legge 5.11.1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica" e del D.M. 27.07.1985 "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche".
6. Osservanza dei vincoli imposti dal principio DNSH secondo "Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici" della guida operativa, specificati nel Piano Ambientale di Cantierizzazione dell' allegato "10. relazione OC";
7. Osservanza "Linee Guida Per La Gestione Dei Cantieri Ai Fini Della Protezione Ambientale", pubblicate da ARPAT ed aggiornate nel gennaio 2018;
8. Per tutti i rapporti verbali e/o scritti con l'Amministrazione Comunale di Follonica, l'appaltatore deve usare la lingua Italiana;
9. Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;
10. Obbligo, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, di garantire il pieno rispetto nell'applicazione delle norme retributive e previdenziali nei confronti del personale adibito ai lavori del presente appalto, fornendo nel corso dei lavori - con una cadenza trimestrale - dimostrazione dell'avvenuto adempimento della relativa disciplina, mediante consegna delle rispondenti documentazioni INPS, INAIL e MOD. DM 10 M; l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti; l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli

accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci; i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse od indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale; l'Impresa è altresì responsabile, in solido, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro rispettivi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; in caso d'inottemperanza agli obblighi specificati nel presente comma accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante a titolo di risarcimento di danni;

11. Osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto; resta stabilito che, in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, la Società procederà ad una detrazione delle rate di acconto nella misura del 20%, che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma la osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari; sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;
12. Obbligo di adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati restando inteso che, in caso di infortunio o danno, ogni più ampia responsabilità ricadrà esclusivamente sull'Impresa, restandone sollevata l'Ente Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza;
13. Obbligo di eseguire in lavori nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, con particolare riferimento al D.P.R. 27.4.55 n. 547, al D.P.R. 7.1.56 n. 164, al D.P.R. 19.3.56 n. 303, al D. Lgs. 08.04.2008 n.81, al D.Lgs. 19.3.96 n. 242 come successivamente modificato e integrato; in particolare, ai sensi dell'art. 7 del citato D. Lgs. 08.4.08 n. 81 ed in attuazione delle attività di verifica, di informazione, di cooperazione e di coordinamento ivi poste ad onere della Società Appaltante, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a possedere l'idoneità tecnico-professionale nell'esecuzione dei lavori relativi al presente Capitolato ed a prendere tutte le opportune dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività della Società appaltante; l'Appaltatore avrà l'obbligo di predisporre il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori; detto piano deve essere trasmesso dall'Appaltatore e per suo tramite dalle eventuali Imprese subappaltatrici alla Società, prima dell'inizio dei lavori; l'Appaltatore è altresì tenuto a coordinare tutte le Imprese operanti nel cantiere ed a rendere compatibili tra di loro e con il proprio tutti i relativi piani di sicurezza nonché a designare un direttore tecnico di cantiere responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori a tale data;
14. Fornitura di acqua potabile per gli operai addetti al cantiere;
15. Fornitura degli operai occorrenti, nonché degli strumenti metrici e topografici, per i rilievi e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;
16. Verifica delle misure già rilevate in fase progettuale;
17. Apposizione di almeno una tabella informativa all'esterno del cantiere di dimensioni minime di 200 × 150 cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1° giugno 1990; in caso di

contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Ente Appaltante verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;

18. Fornitura e posa in opera di opportune tabelle da esporre all'esterno del cantiere, realizzate secondo le istruzioni fornite dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729 dd. 1.6.1990 e costantemente aggiornate; in difetto di puntuale adempimento si provvederà a darne avviso agli Enti preposti alle verifiche ispettive di cantiere nonché a sospendere il pagamento della prima rata di acconto dei lavori eseguiti;
19. In relazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali necessarie per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo all'esecuzione di tutti i rilievi, sondaggi ed esami richiesti dal Direttore dei lavori nonché di tutte le prove, esperienze ed assaggi sui materiali da impiegarsi od impiegati nella costruzione, sottostando a tutte le spese di prelevamento, invio e certificazione dei campioni ad istituto sperimentale o laboratorio riconosciuti a termini di legge; saranno pertanto a carico dell'Impresa tutte le spese necessarie per l'espletamento di dette esperienze. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
20. Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli, fanali e semafori mobili nei tratti stradali lungo i quali il transito debba svolgersi con particolari cautele nonché le spese per gli occorrenti guardiani e ripari che potessero occorrere; le presegnalazioni del cantiere a qualunque distanza, ordinate dalla Direzione dei Lavori, anche per le sole esigenze della viabilità veicolare, ed i passaggi provvisori pedonali per l'accesso alle abitazioni, della continuità degli scoli delle acque, del sicuro transito stradale e la riparazione degli eventuali danni o guasti. I cartelli segnaletici corrisponderanno ai tipi prescritti dal Codice della Strada;
21. Concessione di libero accesso ai cantieri ai funzionari della Stazione Appaltante;
22. Spesa per l'esecuzione di fotografie e filmati da fornire alla Direzione dei Lavori da realizzarsi prima e durante lo svolgimento dei rilievi e dei lavori. Le fotografie e i filmati dovranno riguardare tutte le fasi dei lavori e dovranno essere in numero e formato tale da poter documentare con adeguata veridicità passaggi significativi o eventuali problemi verificatisi durante lo svolgimento dei lavori medesimi e nel tempo necessario fino alla loro ultimazione. L'intera documentazione dovrà essere consegnata in duplice copia rilegata su supporto cartaceo;
23. L'impresa dovrà consentire all'Ente Appaltante l'uso anticipato delle opere realizzate, anche prima del collaudo, senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o spese a carico dell'Ente Appaltante medesima. L'Impresa è tenuta ad effettuare la manutenzione delle opere fino al collaudo con la completa riparazione anche di quanto danneggiato per qualsiasi causa;
24. Consegna all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prescritti dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera con l'intesa che, per ogni giorno di ritardo, verrà applicata una penale pari al 10% di quella prevista nel presente Capitolato speciale di Appalto per la ritardata ultimazione dei lavori;
25. Esecuzione di tutte le opere, modifiche o varianti che, anche se non previste nell'offerta, si rendessero necessarie ed indispensabili all'atto pratico e venissero ordinate dalla Direzione Lavori;
26. Espletamento di tutte le pratiche relative ad eventuali necessari spostamenti di acquedotti, gasdotti, fognature, etc. ed acollo della relativa spesa;
27. Espletamento di tutte le pratiche relative all'occupazione temporanea o definitiva, con acollo di tutte le spese, delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso al cantiere, per cave di prestito, discariche materiali, impianto cantiere, ecc...;
28. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;
29. Ogni opera provvisoria atta ad impedire il danneggiamento delle opere esistenti;
30. I mezzi d'opera necessari alla realizzazione delle opere;

31. L'impianto di cantiere e le attrezzature atte a una perfetta esecuzione dei lavori; l'apprestamento di passaggi e passi carrabili e le spese per l'occupazione di suolo pubblico o di terzi; piste di servizio ed altre opere provvisorie eventuali, la custodia di materiali e attrezzature; il nolo degli attrezzi, ponti, utensili, macchinari; la fornitura d'energia elettrica e dell'acqua eventualmente necessarie per i lavori e per i lavori presenti in cantiere;
32. Lo sgombero, subito dopo l'ultimazione dei lavori e la pulizia dell'area della quale la Ditta assuntrice si è servita per cantiere di deposito dei propri materiali ed attrezzi; qualora, decorso un mese dal termine dei lavori, non avesse ottemperato a quanto sopra, vi provvederà, previo semplice avviso, la Società, riservandosi di imputare all'Appaltatore le spese sostenute; in tale caso le opere, gli impianti, i macchinari e le attrezzature rinvenuti dovranno ad ogni effetto intendersi abbandonati dall'Appaltatore, il quale non potrà vantare al riguardo alcun diritto, e la Società sarà facilitata, ad ogni effetto di legge, a sgomberare come meglio crederà la zona interessata senza dover rispondere di alcun danno;
33. Spese di progettazione, consulenze, prove di carico, collaudo (esclusa la parcella del collaudatore) compresa fornitura dei veicoli necessari per realizzare le condizioni di carico, di progetto, spese di contratto, stampa, bollo, registrazione, copia, etc. esclusa IVA che resterà a carico dell'Ente Appaltante.
34. Spese per il risarcimento di danni provocati a terzi comprese le eventuali spese legali;
35. Spese per la vigilanza notturna e diurna del cantiere;
36. Oneri generali, ed in particolare quelli assicurativi, derivanti dal rischio di furto, danneggiamento ed incendio di materiali, apparecchiature, impianti e, in generale, di tutte le opere;
37. Oneri relativi al prelievo, carico, trasporto, scarico dei materiali aziendali di qualsiasi genere, forma e dimensioni dai depositi aziendali all'area di cantiere, ove non specificatamente già previsti nei singoli prezzi di posa;
38. Le occupazioni temporanee per la formazione del cantiere; la formazione delle strade di accesso, la pulizia e manutenzione delle stesse, nonché di quelle che formano la sede dei lavori e delle loro pertinenze; la rimessa in pristino stato delle aree di qualsiasi tipo, di proprietà della stazione appaltante o di terzi, che gli sia concesso di utilizzare per la realizzazione delle opere e, in particolare, il ripristino, lungo le strade utilizzate per il transito dei mezzi d'opera, di tutte le loro pertinenze (cordoni e superfici di marciapiedi, piazzali, aiuole, piante, tombini e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, segnaletica stradale e cartelli pubblicitari pubblici e privati, ecc.), che si siano dovute manomettere per consentire l'esecuzione dei lavori. A tali fini l'appaltatore dovrà far rilevare, tratto per tratto, prima dell'inizio dei lavori, i guasti esistenti, promuovendo gli accertamenti di stato che ritenga all'uopo necessari; in difetto, sarà tenuta, a lavori ultimati, ad eseguire le riparazioni e regolarizzazioni riconosciute necessarie dalla Direzione dei Lavori o richieste da Terzi aventi causa.
39. Il continuato spurgo dei condotti in costruzione dalle terre e dalle materie provenienti dalle immissioni di altri canali pubblici o privati che durante l'esecuzione dei lavori vi fossero allacciati; questo obbligo cessa dopo la constatazione del compimento delle opere, se il risultato della relativa visita sia stato favorevole.
40. L'appropriato allontanamento e smaltimento delle materie contaminate provenienti dagli spurghi;
41. Obbligo di controllare sul posto il tracciato planoaltimetrico ed altimetrico delle canalizzazioni da realizzare in base alle indicazioni dei disegni di progetto e di quelle che fornirà la D.L., di rilevare per ogni singola canalizzazione, la lunghezza della canalizzazione stessa, di picchettare sul terreno il tracciato della canalizzazione. L'appaltatore resta comunque unico responsabile dei rilievi e dei tracciamenti eseguiti, e non potrà avanzare pretese di qualsiasi compenso per errori commessi nel controllo dei tracciati, negli ordini dei cavi e degli altri materiali;
42. Obbligo di concordare e organizzare tutti i collaudi sia delle materie prime, sia dei materiali da utilizzare in cantiere. Questi dovranno essere fatti dal direttore dei lavori in azienda di ciascun fornitore. Colui dovrà eseguire le prove con conseguente rilascio dei certificati per le prove che il DL riterrà necessarie;
43. Verifica dell'interno delle condotte posate tramite video ispezione registrata alla presenza della DL su supporto magnetico. La video ispezione dovrà essere fatta nei punti individuati dalla DL nell'intero tratto con particolare attenzione in punti critici come saldature, pezzi speciali, etc. in questi punti la telecamera dovrà video ispezionare il giunto per tutti i 360° della condotta.

Sono inoltre a carico dell'Impresa i seguenti altri oneri:

- gli oneri conseguenti ed eventuali sospensioni o limitazione degli scavi per l'apertura dei canali e dei correlativi lavori di completamento e loro successiva ripresa in un secondo tempo in dipendenza della costruzione delle opere d'arte, nonché per qualsiasi altro motivo che rendesse necessarie tali sospensioni o limitazioni;
- gli oneri derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici, non escluse le spese di assistenza di personale specializzato;
- tutti gli oneri in genere posti a carico dell'Impresa dal Capitolato Generale e dal presente Capitolato Speciale, che non fossero singolarmente e completamente compresi nei prezzi unitari dell'elenco.

L'Impresa dovrà infine tener presente quanto appresso specificato.

- 1) Poiché in sede di analisi dei prezzi la Stazione Appaltante si è basata, riguardo al costo della manodopera, sulle tariffe sindacali di categoria, l'Impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto - e se cooperative nei confronti dei soci - tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
- 2) L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Ditte:
 - a) per la fornitura di materiali;
 - b) per la fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo Ditte specializzate.
- 3) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla Stazione appaltante o a questa segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunica all'Impresa ed anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate e della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato corrisposto quanto loro è dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardi di pagamenti, l'Impresa non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà diritto a risarcimento di danni.

Si dichiara infine espressamente che di tutti gli obblighi sopra specificati e di quelli richiamati nei rispettivi articoli del presente Capitolato si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura e quindi non spetterà altro compenso all'Impresa qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal Capitolato Generale ed anche quando l'Ente Appaltante, nei limiti espressi da medesimo Capitolato Generale, ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabili una proroga del termine contrattuale.

L'appaltatore e, per suo tramite le imprese subappaltatrici, dovranno inoltre presentare al

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA, prima dell'emissione di ogni singolo stato d'avanzamento lavori, ovvero ad ogni richiesta della D.L., copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

CLAUSOLE PNRR

Nel caso in cui, per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività connesse o strumentali, fosse necessaria l'assunzione di personale di supporto, l'appaltatore deve assicurare, una quota pari almeno al 30% sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile

Ai sensi dell'art.47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, nel caso in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, è tenuto entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero i raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Ai sensi dell'art.47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel caso in cui l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n.68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Art. 30. CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nell'esempi sottoindicato, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Il Cartello dovrà contenere tutte le indicazioni e loghi relativi al finanziamento del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) che saranno indicati dall'Amministrazione Comunale di Follonica

ESEMPIO DI CARTELLO DA ESPORRE ALL'ESTERNO DEI CANTIERI DOVE SI ESEGUONO LAVORI PUBBLICI (Circolare Ministero LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL).

Ente Appaltante: COMUNE DI FOLLONICA

Ufficio Competente:

**RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE SENZUNO INTERVENTO 1 VIA DELLA
REPUBBLIVA OVEST E INTERVENTO 5 VIA SOLFERINO, VIA SAN MARTINO E VIA
GOITO**

Progetto esecutivo approvato con ___n. ___ del ___/___/___

Progetto Esecutivo

Direzione Lavori

Progetto e D.L. opere in c.a.

Progetto e D.L. impianti

Coordinatore per la progettazione: _____

Coordinatore per l'esecuzione _____

Durata stimata in
uomini x giorno

Notifica preliminare in data: _____

Responsabile unico dell'intervento: _____

IMPORTO DEL PROGETTO: (Euro _____)

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: (Euro _____)

ONERI PER LA SICUREZZA: (Euro _____)

IMPORTO DEL CONTRATTO: (Euro _____)

Gara in data ___/___/___, offerta di Euro _____ pari al ribasso del _____%

Impresa Esecutrice:

Con sede _____

(Iscritta all'A.N.C. al numero _____, categoria _____, classifica _____,000.000)

Subappaltatori	Inscrizione ANC o CCI.AA	Categoria lavori	Importo lavori subappaltati	
				Euro

Intervento finanziato con _____

Inizio dei lavori ___/___/___ con fine lavori prevista per il ___/___/___

Prorogato il ___/___/___ con fine lavori prevista per il ___/___/___

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Follonica
Telefono: _____ fax: _____ E-mail: _____

Art. 31. Documentazione da consegnare a fine lavori

Al termine dei lavori e comunque prima dell'avvio della fase di gestione dell'impianto l'impresa dovrà consegnare alla stazione appaltante almeno la seguente documentazione tecnica:

1. tutti i piani di dettaglio di esecuzione e di insieme comprese quelli delle opere elettriche e elettromeccaniche (disegno di "stato reale" - comprensivo di planimetrie, piante, sezioni, prospetti, schemi); obbligo di fornire il rilievo topografico georeferenziato su CTR e catastale di tutte le opere realizzate; tutti gli elaborati saranno forniti su supporto magnetico e copia cartacea; saranno redatti con sistema CAD in formato d'interfaccia DWG (versione autocad 2002 o successivi); obbligo di fornire la documentazione grafica e fotografica di ciascun pozzetto, manufatto di scarico e sollevamenti come richiesto sul modello fornito dalla stazione appaltante (vedere allegato "scheda restituzione"); la presentazione della documentazione di cui sopra sarà condizione inderogabile per dar corso alla liquidazione dal saldo dei lavori.

2. elaborati grafici di dettaglio costruttivo relativi alle opere idrauliche da installare in cantiere e di sottoporre all'approvazione della D.L. prima dell'installazione esecutive delle lavorazioni.
3. tutti i manuali di uso e manutenzione, i certificati di garanzia, di collaudo e dichiarazioni CE di conformità del costruttore relative a tutte le apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere fornita su supporto magnetico e copia cartacea.

Art. 32. SUBAPPALTO

Il contratto di appalto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto stesso.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà eseguire direttamente le lavorazioni afferenti alla categoria prevalente OG6, in misura prevalente e dunque per una percentuale superiore al 50%.

Riguardo alla categoria OG3 sono subappaltabili le lavorazioni afferenti alla realizzazione delle pavimentazioni in calcestruzzo architettonico, gli arredi e le opere a verde per una percentuale de 60% della categoria.

La categoria OG10 è completamente subappaltabile a operatori in possesso della relativa qualificazione dimostrabile anche con i requisiti ex articolo 90 del D.P.R. 207/2010 e abilitati ai sendi del DM 37/2008.

L'affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle condizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto principale e deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro qualora le attività oggetto di subappalto riguardino le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale
- b) L'esecutore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà a verificare l'effettiva applicazione della presente disposizione;
- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e locali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'esecutore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere ed a controllare che i piani operativi di sicurezza dei subappaltatori siano compatibili tra loro e coerenti con quello dell'impresa appaltatrice. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 19 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'esecutore resta in ogni caso responsabile per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del d.l. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla l. 28 giugno 1995, n. 246.

L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:

- a) che l'esecutore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
- b) che l'esecutore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 c.c., con l'impresa subappaltatrice; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- c) che l'esecutore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta all'Amministrazione la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da subappaltare, nonché la dichiarazione del subappaltatore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della l. 575/1965, e successive modificazioni. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'esecutore. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Tale termine può essere ridotto della metà in caso di prestazioni affidate per importo inferiore a 100.000 euro o al 2% dell'importo del contratto

TITOLO III – SICUREZZA DEI LAVORI – PARTE II, TITOLO VIII, CAPO I, REF. D.LGS 81/2008

Art. 33. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

L'APPALTATORE assumerà la completa responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell'esecuzione delle opere affidate, dei mezzi ed attrezzi all'uopo apprestati sia direttamente, sia indirettamente, riconoscendo esplicitamente idonee le prescrizioni contenute nel presente Capitolato per l'esatto adempimento delle condizioni di Contratto e della perfetta esecuzione delle opere affidategli.

L'APPALTATORE è tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e s'impegnerà a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l'APPALTATORE s'impegnerà al rispetto integrale del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al presente Capitolato.

L'APPALTATORE dovrà trasmettere in copia, per conoscenza all'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA, le eventuali denunce d'infortunio effettuate durante il periodo d'esecuzione dei lavori appaltati. In caso d'inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione Comunale di Follonica applicherà una penale di € 250 (euro duecentocinquanta/00) per ogni omessa trasmissione di denuncia.

Art. 34. NORME GENERALI DI SICUREZZA SUI LAVORO IN CANTIERE

Definizioni.

I ruoli, le responsabilità ed i comportamenti in materia di sicurezza in cantiere sono definiti e disciplinati dal presente Contratto, nel rispetto delle norme inderogabili di legge.

Ai fini della presente sezione, si intendono per:

Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano i lavori edili e di ingegneria civili rientranti nell'elenco di cui all'Allegato X D.Lgs. n. 81/08, ivi compresi i luoghi interni ove sono ospitati i mezzi, le attrezzature, i materiali, le costruzioni provvisorie e tutto quanto è necessario per l'esecuzione dei lavori;

Committente/Appaltante, di seguito denominato "COMMITTENTE": AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA

Responsabile dei Lavori, di seguito denominato anche "RL": soggetto designato dall'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/08;

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato "Coordinatore per la progettazione" o "CSP": soggetto incaricato dall'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA o dal Responsabile dei Lavori, dell'esecuzione dei compiti previsti dall'art. 91 del D.Lgs. n. 81/08;

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato "Coordinatore per l'esecuzione" o "CSE": soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato dall'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA o dal Responsabile dei Lavori, dell'esecuzione dei compiti previsti dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/08;

Appaltatore/Affidatario, di seguito denominato "APPALTATORE": l'impresa assuntrice dei lavori con la quale viene stipulato il Contratto;

Sub-Appaltatore/sub-Affidatario, di seguito denominato "sub-Appaltatore": l'impresa assuntrice, anche parzialmente, dei lavori di appalto per conto dell'APPALTATORE;

Direttore Tecnico di Cantiere, di seguito denominato anche "DTC": Il tecnico rappresentante dell'APPALTATORE, per le problematiche relative alla sicurezza sul lavoro, nei confronti dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA, avente di regola la qualifica di dirigente prevenzionistico;

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

Piano di sicurezza e coordinamento, di seguito denominato anche "PSC": il documento di valutazione dei rischi di cantiere redatto dal Coordinatore per la progettazione, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/08;

Piano operativo di sicurezza, di seguito denominato anche "POS": Il documento di valutazione dei rischi redatto a cura del datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato XV del suddetto decreto, in riferimento al singolo cantiere interessato.

Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, di seguito denominato anche "PSS": il documento di valutazione dei rischi redatto secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 a cura del datore di lavoro dell'APPALTATORE, quando non sia prevista la redazione del PSC a cura dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA ai sensi degli articoli 90 e 91 del D.Lgs. 81/08.

Disciplina applicabile.

Le attività che si svolgono contemporaneamente nel cantiere dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA sono disciplinate, ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro, ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08.

L'Amministrazione Comunale di Follonica applica nell'area di "cantiere" la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 81/08 per quanto attiene i cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X del D.Lgs. 81/08.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più Imprese, anche non contemporanea, il COMMITTENTE, o il Responsabile dei Lavori, designa il CSP e fa predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC.

L'Amministrazione Comunale di Follonica, o il Responsabile dei Lavori, designa il CSE prima dell'affidamento materiale dei lavori, ovvero anche nel caso in cui, dopo l'affidamento a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Il sub-Appaltatore che interviene nell'area di cantiere, prima dell'inizio dei lavori, deve comprovare:

- di aver ricevuto il Piano di sicurezza e coordinamento;
- di avere trasmesso al Coordinatore per l'esecuzione il proprio POS;
- di possedere l'idoneità tecnico professionale secondo i criteri di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. 81/08.

Responsabile dei Lavori.

L'Amministrazione Comunale di Follonica, al fine di adempiere agli obblighi di legge, procede alla designazione del Responsabile dei Lavori ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 81/08 e per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 90 del medesimo Decreto Legislativo.

Direttore Tecnico di Cantiere.

Qualora non vi provveda personalmente, l'APPALTATORE designa, nell'ambito della propria organizzazione di lavoro, una persona che assume la qualifica di Direttore Tecnico di Cantiere (DTC).

Il Direttore Tecnico di cantiere deve essere una persona esperta e professionalmente qualificata nel campo della sicurezza ed igiene del lavoro, ed è personalmente responsabile dell'organizzazione di lavoro dell'APPALTATORE, e della sicurezza del personale e delle maestranze Impiegate nel cantiere dall'APPALTATORE. Tutte le comunicazioni e le disposizioni, verbali o scritte, a lui rivolte a fini di sicurezza sul lavoro, si intendono date all'APPALTATORE.

Il DTC deve assicurare un'adeguata presenza nel cantiere.

Organizzazione del Cantiere

L'APPALTATORE deve eseguire i lavori con personale e maestranze idonei, di comprovata capacità tecnica e quantitativamente adeguati all'esecuzione dei lavori, anche nel rispetto dei tempi di esecuzione concordati.

L'APPALTATORE ha l'obbligo di provvedere, a proprie spese, all'approvvigionamento e alla distribuzione di elettricità, acqua e di ogni altro servizio essenziale necessari e/o funzionali per la conduzione del cantiere.

L'APPALTATORE non può consentire visite di estranei al cantiere e alle relative installazioni, senza la preventiva autorizzazione scritta del Coordinatore per l'esecuzione.

Obblighi dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA

In materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, l'Amministrazione Comunale di Follonica si impegna a dar seguito agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione Infortuni e di igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Per le attività affidate all'APPALTATORE, l'Amministrazione Comunale di Follonica assume il ruolo di Committente dei lavori e provvede alla designazione del Responsabile dei Lavori al quale è tenuto a

conferire specifico incarico per l'adempimento degli obblighi previsti dal citato decreto legislativo. Gli oneri per le prestazioni professionali del Responsabile dei Lavori sono a carico dell'*AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA*

In relazione allo svolgimento del suo ruolo funzionale, l'APPALTATORE deve consentire al Responsabile dei Lavori di poter accedere tempestivamente alle informazioni, anche documentali, necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnatigli dall'*AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA*.

A tal fine l'APPALTATORE si impegna a fornire allo stesso ogni necessaria assistenza e collaborazione.

L'Amministrazione Comunale di Follonica, o il Responsabile dei Lavori, provvede alla designazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), incaricato della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché alla designazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) prima dell'affidamento materiale dei Lavori.

L'APPALTATORE si impegna a fornire al CSE ogni necessaria assistenza e collaborazione. Gli oneri per le prestazioni professionali di entrambe le suddette figure professionali CSP e CSE sono a carico dell'*AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA*.

Obblighi dell'APPALTATORE

Generalità.

I lavori appaltati devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

L'APPALTATORE ha l'obbligo, per tutta la vigenza del presente contratto, e in relazione all'esecuzione dei lavori, di osservare le disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 e della vigente legislazione in materia di prevenzione Infortuni e di igiene del lavoro in quanto applicabile, di conformarsi ed attuare altresì le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, e di adeguarsi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per la Esecuzione, ai fini della sicurezza.

Nell'area di cantiere l'APPALTATORE, nell'esecuzione delle attività di lavoro, assume nei confronti dei propri dipendenti la qualifica di "datore di lavoro" prevenzionistico e deve, pertanto, ottemperare a tutte le norme poste a carico dei datori di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sollevando l'Amministrazione Comunale di Follonica da ogni responsabilità.

L'APPALTATORE ha l'obbligo di conoscere ed applicare tutta la normativa vigente e di sopravvenuta emanazione, in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro; dichiara inoltre di essere a conoscenza della responsabilità che le leggi demandano ai datori di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti in materia. In particolare l'APPALTATORE ha l'obbligo di attuare le misure di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, e di rendere edotti gli stessi dei rischi specifici cui sono esposti, di disporre e di esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza vigenti, nonché le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi, e dei dispositivi di protezione Individuali messi a loro disposizione. Egli ha inoltre l'obbligo di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; di tenere conto, nell'affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; di prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

Sono in ogni caso di competenza e responsabilità dell'APPALTATORE gli obblighi connessi alla direzione e alla vigilanza del personale dipendente, al controllo e alla verifica dei mezzi d'opera, degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, delle opere provvisorie, dei mezzi e servizi di protezione collettiva, dei DPI atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori dal rischio di infortuni, e a tutelare la loro salute. L'APPALTATORE deve far uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, opere provvisorie, mezzi e servizi di protezione collettiva, DPI conformi alle disposizioni di legge, accertandosi preventivamente della loro efficienza strutturale, della conformità alla legislazione prevenzionistica, e provvedere a sottoporli a regolare manutenzione in conformità alle indicazioni del fabbricante.

In caso di noleggio "a freddo" e/o di concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti, questi devono essere rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e di Igiene del lavoro, e corredate altresì delle istruzioni d'uso fornite dal fabbricante. Qualora dette

macchine, attrezzature di lavoro e impianti siano assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria, il noleggiante deve farle accompagnare, a fini di verifica e riscontro, dalle certificazioni e/o dagli altri documenti previsti dalla legge.

L'APPALTATORE assume altresì l'impegno di osservare e far osservare le norme in materia di esposizione al rumore, ponendo in atto le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili, allo scopo di ridurre al minimo gli effetti dannosi derivanti dall'esposizione al rumore, e di verificare direttamente che il proprio personale ed eventuali suoi subappaltatori parimenti le osservino. Ai fini del rispetto degli obblighi legati alla valutazione del rischio, alla scelta/adozione delle misure di prevenzione e protezione, e al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui risulterebbero esposti i dipendenti, eventuali lavorazioni di particolare rumorosità dovranno essere oggetto di reciproca tempestiva segnalazione.

Obblighi di comunicazione.

L'APPALTATORE e i suoi sub-Appaltatori hanno l'obbligo di trasmettere in copia, per conoscenza all'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA, le denunce di infortunio o di malattia professionale effettuate durante il periodo di esecuzione dei lavori in cantiere entro 3 (tre) giorni dalla data di effettuazione della denuncia, e a tenersi a sua disposizione per eventuali rilievi sulle cause e circostanze che li hanno determinati.

L'APPALTATORE e i suoi sub-Appaltatori sono, inoltre, tenuti a fornire per iscritto all'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA e al CSE, su richiesta di questi, informazioni sulle dinamiche del cantiere rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, e a comunicare immediatamente per iscritto all'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA e al CSE tutte le situazioni sopravvenute nell'esecuzione dei lavori che dovessero comportare l'insorgere di rischi per la sicurezza dei lavoratori ulteriori a quelli già previsti nei Piani di sicurezza.

Altri obblighi e disposizioni

L'APPALTATORE ha l'obbligo di mantenere la disciplina nel cantiere, e di mantenere l'area in cui si svolgono i lavori in condizioni idonee ad evitare il prodursi di qualsiasi situazione di pericolo.

Egli deve far osservare al proprio personale la disciplina del cantiere, prevista nel PSC, e verificare direttamente che tutti i sub-Appaltatori agiscano nello stesso modo.

In particolare, prima dell'inizio dei lavori in cantiere, l'APPALTATORE dovrà trasmettere al COMMITTENTE:

- a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- b) Il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08, quando il PSC non sia previsto ai sensi degli articoli 90 e 91 del D.Lgs. 81/08;
- c) il proprio Piano Operativo di Sicurezza, aderente ai contenuti prescritti nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08, e sottoporlo al Coordinatore per l'esecuzione, per la valutazione di idoneità e di coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento, con obbligo di procedere alle eventuali necessarie modifiche e integrazioni;
- d) la comunicazione con il nominativo del proprio Direttore Tecnico di Cantiere.

In caso di grave o reiterata inosservanza alle disposizioni di legge o del presente contratto, l'APPALTATORE deve allontanare dall'area di cantiere il personale interessato da lui dipendente. L'inosservanza di quanto precede costituisce ragione di risoluzione ipso iure del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ.

Al verificarsi di gravi situazioni di emergenza, disposizioni di immediata attuazione, rivolte a garantire la massima sicurezza alle persone e la salvaguardia del Sito, queste verranno immediatamente segnalate al CSE e ai responsabili dell'APPALTATORE e dei suoi sub-Appaltatori.

Poteri di ispezione e controllo del COMMITTENTE e degli organi di vigilanza.

Fermi restando gli obblighi posti a carico di ogni soggetto dalla legislazione di prevenzione degli Infortuni e di Igiene del lavoro, l'Amministrazione Comunale di Follonica ha in ogni momento la facoltà di effettuare, tramite la propria struttura tecnica, accertamenti e controlli in ordine al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro e più in generale di tutti gli obblighi contemplati nel presente Contratto, e può, altresì, richiedere in ogni momento all'APPALTATORE e ai suoi subappaltatori tutte le informazioni necessarie al riguardo. L'APPALTATORE è tenuto a consentire i suddetti accertamenti e controlli, nonché gli eventuali controlli in ordine all'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale

dipendente. Tali soggetti, a semplice richiesta dell'*AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA*, dovranno essere in grado, in ogni momento, di dimostrare per via documentale di avere provveduto agli obblighi di cui sopra.

Su richiesta degli organi di vigilanza, l'APPALTATORE è tenuto a fornire informazioni sull'organizzazione del lavoro e sulle misure di sicurezza, igiene del lavoro, prevenzione e protezione concernenti la propria organizzazione di lavoro, adottate presso il cantiere.

È facoltà dell'*AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA* procedere alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale dell'APPALTATORE e dei suoi subappaltatori presso gli Enti preposti, prevedendo, in caso di accertamento negativo, ritenute cautelative sui mandati di pagamento.

L'Amministrazione Comunale di Follonica, tramite la propria struttura tecnica, ha facoltà di presenziare agli incontri formativi ed informativi svolti dagli esecutori in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro.

Qualora si accerti la mancata attuazione di norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza previste dal presente contratto, l'Amministrazione Comunale di Follonica previa contestazione scritta all'APPALTATORE e ai suoi subAppaltatori, avrà diritto: 1) all'allontanamento dal posto di lavoro dei dipendenti responsabili delle infrazioni; 2) alla sospensione delle fasi lavorative nelle quali è stata riscontrata l'inadempienza; 3) alla risoluzione ipso iure del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ. È fatto salvo in ogni caso il diritto dell'*AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA* al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 35. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'APPALTATORE e i suoi subappaltatori saranno obbligati ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e messo a disposizione dall'*AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA*.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e in ogni caso prima della consegna dei lavori, è fatto obbligo all'APPALTATORE e i suoi sub Appaltatori di redigere e trasmettere al Responsabile dei lavori e, al Coordinatore per la Sicurezza in Fase d'Esecuzione, in funzione delle caratteristiche dello specifico appalto indicate in sede di gara dall'*AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA*, il Piano Operativo di Sicurezza, elaborato ai sensi previsti dalla normativa in vigore.

Nel POS ciascuna Impresa dovrà indicare le proprie scelte autonome e relative responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro, quali il modello d'organizzazione del sistema di prevenzione, i procedimenti esecutivi che s'intendono porre in essere per dare attuazione alle misure di prevenzione prescritte dall'*AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA*. Il Piano Operativo di Sicurezza sarà redatto secondo i contenuti minimi di cui al già citato Allegato XV del D.Lgs. 81/08, e dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

La mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell'Impresa sarà considerata inadempienza contrattuale.

Il CSE, acquisito il POS di competenza di ciascuna Impresa, ove ne ravvisi evidenti limitazioni o carenze, dovrà richiederne l'immediato adeguamento dandone segnalazione al Responsabile dei Lavori, ferme restando le responsabilità specifiche dell'Impresa stessa.

Il Piano di sicurezza redatto dall'APPALTATORE dovrà indicare anche le eventuali lavorazioni da eseguire in subappalto.

Il Piano dovrà in ogni modo essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di nuove circostanze intervenute nel corso dell'Appalto, nonché ogni qualvolta l'APPALTATORE intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed alle attrezzature da impiegare.

Il piano dovrà essere sottoscritto dal Datore di Lavoro dell'impresa e dal Direttore del Cantiere, gli stessi dovranno sottoscrivere anche i POS dei sub-appaltatori prima della trasmissione dello stesso al CSE, per ottemperare a quanto richiesto dal comma 3 dell'art. 97 del D.Lgs. 81/08; tutto questo in quanto il Datore di Lavoro dell'impresa e dal Direttore del Cantiere ne assumeranno la responsabilità dell'attuazione in sede di

esecuzione dell'Appalto.

In caso di grave Inadempienza nell'attuazione delle norme di cui sopra, l'Amministrazione Comunale di Follonica avrà facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 36. OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

Il Direttore di cantiere e il coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva, nominato dall'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigileranno sull'osservanza dei vari piani di sicurezza.

L'APPALTATORE sarà obbligato ad osservare e far osservare le misure di tutela e salvaguardia della sicurezza e dell'igiene sul lavoro nel cantiere.

L'APPALTATORE sarà tenuto a curare cooperazione e il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'APPALTATORE.

In caso d'associazione temporanea o di consorzio d'impresе detto obbligo incomberà all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i Piani Operativi di Sicurezza formeranno parte integrante del Contratto d'Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'APPALTATORE, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.

Art. 37. MODIFICA O INTEGRAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

L'APPALTATORE potrà presentare al Coordinatore per la Sicurezza in Fase d'Esecuzione una o più proposte di modificazione o d'integrazione al Piano di Sicurezza di Coordinamento, nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti a successive modificazioni intervenute nella propria organizzazione e/o proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche In seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei Rappresentanti per la Sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'APPALTATORE avrà diritto ad una pronuncia tempestiva del Coordinatore per la Sicurezza in Fase d'Esecuzione, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o Il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore saranno vincolanti per l'APPALTATORE.

L'accoglimento o il rigetto delle proposte non dispenserà l'APPALTATORE dalle proprie responsabilità in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Art. 38. DIRETTORE DI CANTIERE

Prima dell'inizio dei lavori l'APPALTATORE dovrà nominare e comunicare per iscritto, al AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA e al CSE il nominativo ed il recapito del tecnico qualificato responsabile della conduzione tecnica dei lavori e della disciplina del personale addetto (Direttore di Cantiere).

A sua volta il Direttore di Cantiere dovrà comunicare per iscritto, all'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA e al CSE, l'accettazione dell'incarico conferitogli dall'APPALTATORE, specificando:

- di essere a conoscenza di tutti i propri obblighi derivanti dal presente Capitolato, con particolare riguardo a quelli di cui al presente articolo e all'articolo precedente;
- di essere a conoscenza delle norme, regolamenti e disposizioni regolanti il Contratto, nonché delle condizioni di fatto del luogo in cui si svolgeranno i lavori.

- che l'organizzazione del cantiere è idonea ad assicurare il rispetto dei precetti stabiliti a tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, dell'ambiente e dell'incolumità delle persone e ciò, con particolare riguardo alla disponibilità e adeguatezza degli impianti, dei macchinari, degli strumenti in genere, delle attrezzature per le opere provvisorie, dei mezzi collettivi e personali di protezione, delle tecnologie da impiegare;
- che il personale impiegato in cantiere è adeguatamente informato e formato.

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'APPALTATORE, il Direttore di Cantiere sarà responsabile, per quanto gli compete:

- della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaltati e/o alle disposizioni impartite dal Responsabile dei Lavori nel corso dell'Appalto;
- della conduzione dell'Appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed Igiene del lavoro, vigente al momento della esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente Capitolato in materia di subappalto.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire un'adeguata presenza in cantiere e dovrà curare:

- che il Piano di sicurezza e igiene dei lavori sia predisposto in aderenza a tutta la normativa vigente in materia e venga scrupolosamente rispettato in fase esecutiva; in caso di accertate difformità dal Piano, tali da costituire fonti di pericolo, il Direttore di Cantiere è tenuto, qualora la difformità stessa non possa immediatamente essere eliminata, a disporre la sospensione parziale o totale dei lavori;
- che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'APPALTATORE, curando tutti gli adempimenti di legge;
- che sia data tempestiva comunicazione scritta al CSE di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto nel presente articolo potrà dar luogo alla richiesta dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA della tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere stesso, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per Legge.

Art. 39. PERSONALE DELL'APPALTATORE

PERSONALE

Il personale dell'APPALTATORE che partecipi, anche con carattere temporaneo, all'esecuzione dell'Appalto, dovrà essere di gradimento dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA che si riserva il diritto dell'allontanamento o della sostituzione degli elementi che, a suo insindacabile giudizio, siano ritenuti non idonei.

L'APPALTATORE dichiara esplicitamente che impiegherà, per i lavori, personale dotato di specifica qualifica e idoneità all'esecuzione dei lavori stessi.

Qualora l'APPALTATORE non conduca personalmente i lavori, dovrà farsi rappresentare, con il consenso dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA, per mandato, da persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnica e morale, alla quale conferirà i poteri necessari per l'esecuzione dei lavori a norma di Contratto.

Nel caso di frazionamento dei luoghi di lavoro, eventualità possibile per il presente Appalto, l'APPALTATORE indicherà altresì i nominativi e la qualifica del personale al quale gli incaricati dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA potranno rivolgersi in caso d'impedimento o d'assenza del personale designato.

L'APPALTATORE sarà sempre direttamente responsabile dell'operato dei suoi rappresentanti.

CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE

Il personale impiegato nel cantiere sarà tenuto a provare la propria identità. A tal fine l'APPALTATORE assumerà l'obbligo di fornire ai propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, di un apposito documento d'identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle sue dipendenze. Il documento d'identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori; dovrà essere esibito agli incaricati dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA che svolgeranno le funzioni

di controllo, ogniqualvolta sia richiesto.

Se, a seguito di controllo, uno o più addetti ai lavori saranno sprovvisti del documento di cui sopra, l'APPALTATORE dovrà presentare detti documenti entro il secondo giorno lavorativo successivo. Se entro tale termine i documenti non saranno presentati, sarà applicata a carico dell'APPALTATORE la penale di € 150 (centocinquanta/00).

DURC DI CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA

In attuazione del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25/06/2021, è prevista la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili. Si intendono comprese nel settore edile tutte le attività di cui all'allegato X del D.Lgs n. 81/2008, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'Appaltatore, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile tiene conto dei lavori eseguiti da parte dell'Appaltatore, in appalto o subappalto, ovvero dei lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. Le dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore per il singolo cantiere con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-contraenti, ai lavoratori autonomi, costituiscono la base informativa per l'attestazione di congruità. La verifica di congruità è eseguita dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente confrontando i dati delle denunce mensili dichiarati dall'Appaltatore e dagli altri soggetti esecutori presenti in cantiere, di cui al precedente comma, e gli indici minimi di congruità riportati nella tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020. La congruità dell'incidenza della manodopera riferita all'opera complessiva è richiesta dalla Stazione Appaltante prima di procedere alla redazione del Conto finale, di cui al successivo art. 43, e all'erogazione del saldo. L'attestazione di congruità è rilasciata dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente entro dieci giorni dalla richiesta.

TITOLO IV – CONTABILITA' DEI LAVORI E COLLAUDO

Art. 40. MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto del presente appalto debbono essere pagati a misura secondo quanto previsto dai prezzi in elenco.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari.

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al progetto (computo estimativo degli oneri della sicurezza), con le quantità rilevabili, in fase di contabilità, ai sensi del presente articolo.

La valutazione degli eventuali lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date

nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

I documenti contabili dei lavori saranno tenuti secondo quanto prescritto dal D.M. 49/2018. Le misure e la classificazione dei lavori e delle provviste in genere si annoteranno su libretto delle misure o, in sua sostituzione, su fogli di lavorazione debitamente numerati per ciascuna commessa o ordine di servizio.

L'iscrizione dei lavori e delle provviste nel libretto delle misure è subordinata all'accettazione degli stessi previa verifica di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori o di suo delegato; in caso contrario essi non saranno considerati fatti producenti spesa e non saranno oggetto di misura, classificazione e contabilizzazione.

Le quantità iscritte nei libretti o nei fogli di lavorazione verranno riportate sul registro di contabilità per l'applicazione dei corrispettivi prezzi unitari. Sul registro di contabilità verranno parimenti riportate le prestazioni in economia.

Gli stati di avanzamento lavori riporteranno gli importi dei pagamenti in acconto da corrispondere all'appaltatore e verranno emessi in base alle risultanze del registro di contabilità. Negli stessi non verranno di norma conteggiati gli importi relativi a materiali approvvigionati e non ancora posti in opera, salvo disposizioni diverse da parte della D.L.

Sul registro di contabilità, in corrispondenza di ogni Stato avanzamento lavori verranno riportate le somme corrispondenti alle penali per ritardi e agli importi delle multe e penalità irrogate dalle Autorità Comunali, Provinciali ecc.

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma precedente, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 57, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione.

Art. 41. DOCUMENTI CONTABILI

I documenti contabili sono tenuti a cura del Direttore dei Lavori e sono così costituiti:

- Verbale di consegna
- Richiesta e concessione di proroga
- Ordini di servizio
- Giornale dei lavori
- Libretto delle misure
- Documentazione fotografica in formato digitale
- Registro di contabilità
- Sommario del Registro di Contabilità
- Stati d'avanzamento dei lavori

- Certificati di pagamento delle rate in acconto
- Conto Finale e relativa relazione

Il libretto delle misure, il Registro di Contabilità, il Sommario del Registro di Contabilità, gli Stati d'avanzamento lavori, il Conto Finale saranno redatti separatamente per :

- A) Intervento 1 (Via Repubblica ovest) CUP C33D20004980001**
- B) Intervento 2 (Via Solferino, San Via San Martino e Via Goito) CUP C33D20005020001**
- C) Sostituzione delle condotte idriche e fognarie - Intervento 1 e 5**

Art. 42. PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, **raggiunga la cifra (cumulativa dei tre interventi CUP) di Euro 200.000,00 (duecentomila/00).**

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Il Responsabile del Procedimento, alla data di emissione di ogni S.A.L. o in occasione della liquidazione finale, richiederà alla ditta appaltatrice una autodichiarazione, mediante il modulo predisposto dall'Amministrazione e identificato con la sigla MDA 01 LP 07 in merito all'identificazione dei rifiuti prodotti con apposito codice e il conferimento a ditte specializzate allo smaltimento o recupero. Il modulo debitamente compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante della Ditta. A tale dichiarazione dovranno inoltre essere allegati tutti i documenti richiesti compreso una fotocopia di un documento di riconoscimento del Legale Rappresentante, in corso di validità. La non corretta gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti e la mancata produzione dei documenti richiesti, sarà considerato grave inadempimento contrattuale, pertanto sarà sospeso il pagamento dei S.A.L. e della rata di saldo fino a che la Ditta non avrà prodotto la documentazione richiesta. Tutte le violazioni accertate alla normativa sulla Gestione dei rifiuti prodotti durante lo svolgimento dei lavori in oggetto potrà determinare la risoluzione del contratto.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la

stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

I costi relativi alla sicurezza, già compresi nell'importo lordo dell'appalto, saranno corrisposti contestualmente all'emissione di ogni singolo SAL, sulla base della stima analitica allegata al Piano di sicurezza e coordinamento.

Sui pagamenti in acconto verranno effettuate le ritenute così come stabilite negli art. 22 e 23 del presente Capitolato nonché la ritenuta dello 0,50 % di cui all'art. 30 comma 5) del D.Lgs 50/2016.

Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale ove gli enti competenti non abbiano comunicato all'Ente Appaltante eventuali inadempienze dalla richiesta del Responsabile del Procedimento.

DURC di congruità della manodopera

In attuazione del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25/06/2021, è prevista la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili. Si intendono comprese nel settore edile tutte le attività di cui all'allegato X del D.Lgs n. 81/2008, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'Appaltatore, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, 46 - 95 nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile tiene conto dei lavori eseguiti da parte dell'Appaltatore, in appalto o subappalto, ovvero dei lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. Le dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore per il singolo cantiere con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-contrattanti, ai lavoratori autonomi, costituiscono la base informativa per l'attestazione di congruità. La verifica di congruità è eseguita dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente confrontando i dati delle denunce mensili dichiarati dall'Appaltatore e dagli altri soggetti esecutori presenti in cantiere, di cui al precedente comma, e gli indici minimi di congruità riportati nella tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020. La congruità dell'incidenza della manodopera riferita all'opera complessiva è richiesta dalla Stazione Appaltante prima di procedere alla redazione del Conto finale, di cui al successivo art. 43, e all'erogazione del saldo. L'attestazione di congruità è rilasciata dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 43. CONTO FINALE E COLLAUDO

Il conto finale sarà compilato entro quarantacinque giorni dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori.

Il Collaudo dei lavori, se previsto, dovrà essere concluso entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.

Il certificato di collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modalità indicate dall'art. 215 all'art. 238 DPR 207/2010, assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione dello stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto, entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 comma 2 del DPR 207/2010, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 227 del DPR 207/2010 l'organo di collaudo determinerà nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'Appaltatore.

Art. 44. MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO PROVVISORIO

L'Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa e l'espletamento delle operazioni di collaudo fino all'emissione del relativo certificato, che deve essere emesso non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna dall'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA.

Art. 45. CONSEGNA DEFINITIVA

Successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, l'opera sarà presa in consegna dall'Amministrazione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa entro il **90** gg. dall'emissione del certificato di collaudo (o del C.R.E.), non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'Amministrazione Comunale di Follonica si riserva la facoltà di chiedere consegna anticipata per parti di

lavoro ultimate.

Art. 46. GARANZIA PER DIFFORMITA' E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO

Il collaudo delle opere comprende un periodo di prova dell'opera oggetto del contratto, della durata di 30 giorni, durante il quale verrà verificata la sua affidabilità.

Gli interventi di collaudo saranno sempre effettuati alla presenza del Collaudatore o dei Collaudatori nominati dalla Committente, della Direzione Lavori o di un suo rappresentante ed in contraddittorio con l'Appaltatore o con un suo rappresentante regolarmente autorizzato.

Le date delle ispezioni di collaudo verranno comunicate alle parti interessate a cura del Collaudatore.

Durante il collaudo, l'Appaltatore dovrà:

- approntare ed eseguire a propria cura e spese tutte le prove ed i saggi che il Collaudatore ritenga opportuno far eseguire per accertare la rispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni di contratto ed alle regole dell'arte;
- effettuare a propria cura e spese tutte le modifiche che si renderanno necessari per rendere collaudabile l'opera.
- dovrà consentire il diritto ad accedere liberamente alle opere, secondo le modalità concordate con la Direzione lavori e con il Coordinatore in fase di esecuzione, al personale del Committente.

Durante il collaudo verranno inoltre eseguite tutte le altre prove e verifiche che il Collaudatore funzionale riterrà opportune al fine di accertare la perfetta esecuzione dei lavori in conformità delle condizioni contrattuali e delle buone regole d'arte, nonché verificati i parametri ammissibili.

Il collaudatore, qualora non ravvisi vizi dell'opera tali da rendere le opere inaccettabili, procederà alla redazione del certificato di collaudo.

Il certificato di collaudo potrà essere rilasciato solo nel caso in cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), richiesto dalla Stazione Appaltante, con riferimento all'emissione del collaudo, direttamente allo Sportello Unico Previdenziale, risulti regolare.

Il collaudo ha carattere provvisorio e diventa definitivo, una volta decorsi due anni dalla data del medesimo. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

A seguito del ricevimento degli atti di collaudo il Committente delibera sull'ammissibilità del certificato di collaudo (Dichiarazione di ammissibilità), a meno che non intervengano provvedimenti negativi o sospensivi.

Fino all'intervenuta dichiarazione di ammissibilità del collaudo, l'Appaltatore resta pienamente responsabile e garante di tutte le opere e il Committente ha la facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

Dopo la dichiarazione di ammissibilità del collaudo l'Appaltatore potrà procedere alla fatturazione dell'ultima quota contrattuale (rata di saldo), ove non vi siano altri impedimenti, e l'opera sarà pienamente assunta in carico dal Committente.

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione sono applicati gli artt. 1667 e 1668 c.c. e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera nei due anni successivi alla consegna dell'opera al **AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA**.

È in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1668, II comma, c.c.

L'Amministrazione Comunale di Follonica si riserva la possibilità di utilizzare, in toto od in parte, le opere eseguite dall'Appaltatore, già nel corso dell'appalto; tale facoltà non esime l'appaltatore stesso dal rispondere, nel caso di cattiva esecuzione, di vizio occulto od altro.

Art. 47. PAGAMENTI E SALDO

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 45 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Qualora l'Amministrazione Comunale di Follonica lo ritenesse necessario, sarà nominato un collaudatore in corso d'opera o finale che disporrà i saggi e le prove d'uso che riterrà necessari anche non espressamente indicato nei documenti contrattuali.

Il collaudo dei lavori deve essere compiuto entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'emissione del certificato di collaudo consentirà, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dell'art. 1669 del codice civile, lo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, con le modalità previste dall'art. 235 del DPR n.207/2010.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

Le spese per le operazioni di collaudo sono a carico dell'appaltatore che dovrà mettere a disposizione tutte le apparecchiature, mezzi e personale occorrenti, nonché fornire la necessaria assistenza e quanto altro occorra allo scopo.

Resta comunque inteso che l'approvazione del collaudo non esonera l'appaltatore dalle responsabilità a suo carico.

CAPO II – NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 48. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

A. GENERALITÀ

Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate - a seconda di quanto è previsto nell'Elenco dei prezzi unitari - come misure geometriche oppure a numero o a peso, escluso ogni altro metodo.

Sull'accertamento, misurazione e contabilità dei lavori si applicano le disposizioni del D.M. 49/2018 sull'attività di Direzione dei lavori.

In particolare l'Impresa interverrà, a richiesta del Direttore dei lavori, alle operazioni di misurazione, ed anche di controllo, che questi ritenesse opportune; ed assumerà l'iniziativa per avvertire il Direttore dei lavori della necessità di procedere alle misurazioni di lavori che diversamente, con il loro procedere, non potrebbero essere più rilevate.

Le misure saranno prese in contraddittorio via via che i lavori verranno eseguiti e riportate in appositi libretti per misure del cantiere. Saranno quindi registrate dal Direttore dei lavori nel Libretto delle misure, integrate dagli eventuali relativi disegni che potranno essere tracciati nella colonna "Annotazioni" dello stesso libretto delle misure, del quale saranno considerati come allegati e nel quale saranno richiamati; nei disegni sarà riportata la data e il numero della pagina del Libretto delle misure del quale si intenderanno fare parte.

Per quanto riguarda gli scavi ed i riempimenti resta espressamente stabilito che i criteri di valutazione prescindono esplicitamente da considerazioni relative alle variazioni di volume dei materiali lavorati, ed alle corrispondenti variazioni degli oneri di trasporto, e sono pertanto convenzionalmente fissati, ed accettati dall'Appaltatore, tenendo conto globalmente di tutto ciò.

Ove non diversamente specificato i prezzi relativi agli scavi si intendono applicati a terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia da mina in continuo o in trovanti di qualsiasi dimensione.

B. LAVORI IN ECONOMIA

Per i lavori in economia, che saranno contabilizzati con liste settimanali a norma del D.M. 49/2018, il noleggio di macchine ed attrezzatura s'intende computato per tutto il tempo durante il quale essi rimangono in moto e movimento. Il noleggio dei mezzi di trasporto sarà computato soltanto per le ore di effettivo lavoro.

C. MATERIALI A PIÈ D'OPERA

Alla contabilizzazione dei materiali a piè d'opera si procederà soltanto per:

- a) le provviste dei materiali che l'Impresa è tenuta a fare a richiesta del Direttore dei lavori;
- b) i materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio o di rescissione coattiva o di scioglimento di contratto;
- c) i materiali da accreditare nei pagamenti in acconto;
- d) le provviste a piè d'opera che l'Amministrazione rilevasse, quando per variazioni da essa introdotte nono potessero più trovare impiego nei lavori.

D. SCAVI

a) Scavi in genere

Oltre che gli obblighi particolari stabiliti nel presente articolo, salvo se diversamente specificato, con i prezzi di Elenco per gli scavi in genere l'Impresa si deve ritenere compensata per tutti gli oneri che essa dovrà incontrare:

- per taglio di piante, estirpazioni di ceppaie, radici, ecc;
- per taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature casseri ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname e dei ferri;
- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione dei rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.
- per il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico delle materie di qualsiasi tipo;
- per la formazione di piste d'accesso al luogo o al cantiere ove si svolgono i lavori
- per la formazione e rimozione di ture, piste di accesso provvisorie, deviazioni di corsi d'acqua, aggettamento e pompaggio di acqua di qualunque natura, quantità e provenienza, anche con l'impegno di well-point, ed ogni altro intervento atto a garantire la realizzazione dei lavori e la funzionalità idraulica dei canali;
- per interventi su reti tecnologiche (acquedotti, fognature, linee elettriche, gasdotti, linee telefoniche, ecc), impianti, manufatti ed opere d'arte preesistenti di qualsiasi tipo dimensione e complessità;
- per ogni altra prestazione ed onere necessari per l'esecuzione completa degli scavi.

b) Scavi di sbancamento

Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Impresa all'atto della consegna e all'atto della misurazione.

c) Scavi di fondazione

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'Elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

d) Scavi per la costruzione di manufatti ed opere d'arte

Oltre a quanto specificato in precedenza in merito agli obblighi dell'Impresa che si intendono validi ed accettati anche nel presente caso, si conviene che il volume di scavo contabilizzato sarà quello racchiuso entro la proiezione verticale della superficie di base dei manufatti e la superficie del terreno, indipendentemente dalla pendenza effettiva che assumeranno le pareti degli scavi medesimi.

e) Scavi in trincea per la posa della tubazione

Le misure degli scavi per la posa della tubazione - come caso particolare degli scavi di fondazione - saranno rilevati per tratti in ciascuno dei quali l'andamento del terreno abbia una certa uniformità.

Per ogni tratto verrà misurata la lunghezza del tratto, cioè la distanza esistente in orizzontale fra le sezioni verticali dei due estremi.

La profondità H sarà misurata, nelle due suddette sezioni estreme, fra il punto medio del fondo dello scavo ed il punto d'intersezione della verticale tirata da tale punto medio con la retta congiungente gli estremi del ciglio del piano di campagna rimasto dopo lo scavo; potrà anche non essere misurata e ricavarsi dai profili longitudinali esecutivi se questi sono stati fedelmente rispettati nell'esecuzione degli scavi.

La larghezza dello scavo L non sarà di norma misurata e sarà contabilizzata - sempre riferita ad uno scavo a pareti verticali, anche se è stato eseguito con pareti a scarpa - secondo misure predeterminate per ogni valore dei diametri nominali della tubazione di qualsiasi tipo che vi è stata posata, come segue, tranne che sia stato eseguito con pareti a scarpa per ordine scritto del Direttore dei lavori

Profondità di scavo H in [m]	Larghezze di scavo da contabilizzare a seconda del diametro nominale DN in [cm] delle tubazioni
$H \leq 2,00$ m	DN+50 cm
$2,00 < H \leq 3,00$ m	DN+70 cm

3,00 m < H	DN+90 cm
------------	----------

Quando gli scavi si devono eseguire con l'impiego di armature (casseri, ecc.) alle larghezze di cui sopra saranno aggiunti 10 cm per i tratti armati.

I volumi di scavo saranno ottenuti, per ogni tratto, moltiplicando la lunghezza del tratto per la media aritmetica delle aree, determinate in base alle profondità ed alla larghezza misurate come detto in precedenza, delle sezioni estreme del tratto.

I volumi del materiale trasportato a discarica saranno quelli risultanti dai volumi di scavo al netto del materiale eventualmente riutilizzato in cantiere.

I prezzi relativi agli scavi per la posa di tubazioni si intendono applicati a terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia da mina in continuo o in trovanti di qualsiasi dimensioni e comprendono lo spianamento del fondo della fossa e la realizzazione delle nicchie necessarie per le giunzioni o per la posa di apparecchiature, pertanto il maggior volume scavato per la realizzazione delle nicchie rispetto al volume della fossa non verrà contabilizzato.

E. Disfacimento di pavimentazioni

I disfacimenti e le demolizioni delle ossature e delle pavimentazioni di qualsiasi genere, anche in presenza di traffico, eseguiti con i sottostanti scavi per la condotta, saranno considerati come parti di questi scavi e compensati con i prezzi di Elenco dello scavo per la posa delle tubazioni.

F. PARATIE E CASSERI IN LEGNAME

Saranno valutati per la superficie effettiva e nel prezzo di elenco s'intende compensata ogni fornitura occorrente per il legname, la ferramenta, ecc., ed ogni sfrido relativo ogni spesa per la lavorazione e apprestamento, per collocamento in opera di longarine o filagne di collegamento, infissione di pali, tavoloni o palancole, per rimozioni, perdite, guasti e per ogni altro lavoro, nessuno escluso od accentuato, occorrente per dare le opere complete ed idonee all'uso.

G. DEMOLIZIONI

Per le demolizioni si applicheranno al loro volume effettivo i prezzi d'Elenco che comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati in precedenza ed in particolare la cernita, l'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.

I materiali utilizzabili che dovessero essere reimpiegati dall'Impresa verranno addebitati all'Impresa stessa considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali che essa avrebbe dovuto provvedere e cioè allo stesso prezzo commerciale, dedotto in ambedue i casi del ribasso d'asta. L'importo complessivo dei materiali così valutati verrà detratto perciò dall'importo dei lavori, in conformità a quanto dalla normativa vigente.

H. RINTERRI E RILEVATI

a) Rinterro del cavo della condotta

Il rinterro del cavo delle tubazioni, completo delle sue varie fasi (rinfianco, rinterro parziale, rinterro definitivo), sarà contabilizzato nelle stesse quantità dello scavo convenzionale corrispondente di cui alla precedente voce "e) Scavi in trincea per la posa della tubazione", senza tenere conto del volume occupato dall'eventuale letto di posa, della condotta e dai pozzetti, nè di quello dell'eventuale pavimentazione stradale demolita, essendo per conto compensati con la relativa voce di Elenco prezzi tutti gli oneri per il ripristino definitivo del piano di campagna o del piano sottostante la pavimentazione stradale nonché per il trasporto a rifiuto del materiale residuo.

Qualora il Direttore dei lavori escluda la possibilità di impiegare il materiale di scavo per il rinterro (in tutto o in parte, a causa delle sue caratteristiche rocciose od argillose, ecc.), l'Impresa dovrà eseguirlo con materiale granulare proveniente da cave di prestito accettate dal Direttore dei lavori.

In questo caso il volume del rinterro da contabilizzare con relativa voce d'Elenco prezzi sarà ottenuto deducendo dal corrispondente volume di scavo convenzionale per la condotta il volume occupato dal letto di posa, dal tubo (il cui volume sarà calcolato senza tenere conto dei bicchieri, moltiplicando cioè la lunghezza per la sezione esterna del tubo) e dall'eventuale ossatura, sottofondo e pavimentazione stradale.

b) Rilevati e rinterri

Per i rilevati e rinterrati da addossare alle murature dei manufatti e di qualsiasi altra opera si dovranno sempre impiegare terreni sciolti sabbiosi o ghiaiosi, di opportuna granulometria ed approvati dal Direttore dei lavori, restando in modo assoluto vietato l'impiego di quelli argillosi ed in generale di tutti quelli che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione di detti rilevati dovrà essere posta ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le terre con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico mal distribuito.

I terrapieni saranno addossati alle murature solo dopo che queste abbiano raggiunto la completa stagionatura, salvo diversa disposizione del Direttore dei lavori.

Per quanto riguarda i rilevati la misurazione sarà effettuata solo dopo il naturale assestamento limitatamente alla sagoma prescritta dalla Direzione dei Lavori

Per la misurazione dei rinterrati e dei riempimenti sarà contabilizzato, in mancanza di altri criteri esplicitamente descritti nel presente Capitolato, il volume racchiuso entro la proiezione verticale della superficie di base dei manufatti e la superficie del terreno al netto del volume occupato dai manufatti medesimi e dai vuoti, indipendentemente dalla pendenza effettiva che assumeranno le pareti degli scavi.

Analogamente l'area contabilizzata per il ripristino delle pavimentazioni sarà pari alla proiezione verticale della superficie di base dei manufatti sulla superficie del terreno al netto della superficie occupata dai manufatti medesimi e dai vuoti.

La ghiaia, il pietrisco ed in generale tutti i materiali per massicciate stradali si valuteranno a metro cubo, coi prezzi di elenco relativi.

Nella demolizione della esistente massicciata stradale saranno addebitati all'impresa i materiali di possibile utilizzazione nel rifacimento della massicciata stessa (pietrame, pietrisco, elementi di lastricato). Pertanto, pur essendo riconosciuto all'impresa il prezzo relativo alle opere necessarie per l'esecuzione ex novo, sarà contabilizzato in detrazione l'importo relativo alla fornitura a piè d'opera del predetto materiale di recupero.

I. Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo della muratura, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 mq, rimanendo per questi ultimi, all'Impresa, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale laterizio. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri mezzi di tariffa.

Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con parametro di faccia vista, si intende compreso il rinzafo delle facce visibili dei muri. Tale rinzafo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati dai terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

J. Murature realizzate con materiale dell'Ente Appaltante

Nei prezzi unitari in elenco, per tutte le categorie di lavoro nelle quali s'impiegano materiali di proprietà dell'Ente Appaltante (non ceduti all'impresa), s'intende compreso ogni genere di trasporto, ripulitura, adattamento e posa in opera dei materiali stessi.

Le murature eseguite con i materiali ceduti all'Impresa saranno valutate con i prezzi delle murature fornito dall'Impresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni genere di trasporto, lavorazione, pulitura, messa in opera, ecc., del materiale ceduto.

K. Murature di mattoni

Le murature di mattoni si misureranno a vuoto per pieni, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore ad 1 mq.

L. Paramenti di faccia vista

I prezzi stabiliti in Elenco per la lavorazione delle facce viste che siano da pagare separatamente dalle murature, comprendono non solo il compenso per la lavorazione delle facce viste, dei piani di posa e di

combaciamento, ma anche quello per l'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento, qualora questo fosse previsto di qualità e provenienza diversa da quello del materiale impiegato per la costruzione della muratura interna.

La misurazione dei parametri in pietrame e delle cortine di mattoni verrà effettuata per la loro superficie effettiva, dedotti i vuoti e le parti da pietra da taglio artificiale.

Semprechè non sia diversamente disposto, ed ad eccezione dei casi di parametri in pietrame da applicare alle facce viste di strutture murarie non eseguite in pietrame (calcestruzzi, conglomerati, ecc., nei quali si applicheranno prezzi separati per il nucleo e per il parametro), tutte le murature saranno valutate applicando al loro volume complessivo il prezzo che compete alla muratura greggia, ed alle superfici delle facce viste lavorate i sovrapprezzi stabiliti secondo le specie di parametro prescritto ed eseguito.

M. Gabbionate e mantellate

I gabbioni metallici riempiti di pietrame saranno pagati secondo il volume effettivo comprendendo nel prezzo oltre alla gabbia di rete ed al riempimento con pietrame, questo compreso, le legature interne ed esterne e gli ancoraggi al terreno nonché tutti i ponteggi e le altre opere provvisorie necessarie per la corretta posa in opera secondo le istruzioni del Direttore dei lavori.

Le mantellate di rete metallica riempite di pietrame, compresa la fornitura di tutto il materiale, saranno pagate a metro quadrato di superficie esposta, spessori in vista esclusi; il prezzo comprenderà tutti gli oneri previsti per i gabbioni.

N. Conglomerati e solai

a) Calcestruzzi e smalti

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e gli smalti costruiti di getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi e dal modo d'esecuzione dei lavori.

b) Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura spessore sarà valutata per il suo volume effettivo, senza detrazioni del volume di ferro che verrà pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni forma di casseri, casseforme e cassette per il contenimento del conglomerato, le armature di sostegno in legname di ogni sorta, grandi o piccole, i parchi provvisori di servizio, l'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera in cemento armato dovrà essere costruita, nonché la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, il getto e sua pestonatura.

c) Solai

I solai saranno compensati al metro quadrato, la loro superficie sarà determinata prendendo le misure dei vani coperti sull'esterno delle strutture portanti perimetrali ai vani stessi.

Qualora su uno o più dei lati vi sia una struttura portante comune a due solai, la misura di ciascuno dei solai sarà estesa fino alla metà dello spessore della struttura portante comune.

I cordoli poggianti sulle murature perimetrali ai solai o le strutture portanti che ad essi si sostituiscono, s'intendono compensati con il prezzo di elenco limitatamente all'altezza del solaio.

Verranno compensati a parte, con i relativi prezzi di elenco, in conglomerato eccedente lo spessore del solaio e l'armatura in ferro dei cordoli e della struttura portante che ad esso si sostituisce.

d) Intonaci

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici di risalti, lesene e simili; tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro altezza superi 5cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitti e fra pareti e pareti, con raggio non superiori a 15cm, è pure compresa nel prezzo, avuto al riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se non esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura di tracce di qualunque genere, della muratura, di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti.

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore maggiore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4mq, valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.

Gli intonaci interni ed esterni, su murature di qualsiasi genere e specie, saranno computati a vuoto per pieno a compenso delle profilature degli sbocchi e degli imbocchi dei fori della condotta, della riquadratura dei vani, degli oggetti e delle lesene alle pareti che non saranno perciò sviluppati.

Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti, anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani. La superficie degli intonaci sarà valutata al netto dello spessore degli intonaci stessi, cioè sarà quella visibile ad intonaco ultimato.

O. Tinteggiature, coloriture e verniciature

Le tinteggiature, coloriture e verniciature saranno misurate in generale con le stesse norme stabilite in precedenza per gli intonaci.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura delle opere in ferro si osserveranno le norme seguenti:

a) per le opere in ferro semplici - quali finestre grandi a vetrate, saranno computati tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;

b) per le opere in ferro di tipo normale a disegno - quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata una volta l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente.

P. Lavori in ferro

Tutti i lavori in ferro saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo del ferro stesso a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della sua posa in opera, con pesatura fatta in contraddittorio ed a spese dell'Impresa, escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in ferro è compreso ogni e qualunque compenso per le forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Sono pure compresi e compensati:

- l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e suggellate, le malte ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per le impiombature;

- la coloritura con minio ed olio cotto, il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e tutto quanto è necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza.

Nel prezzo del ferro per le armature di opere in cemento armato, oltre alla lavorazione ed ogni sfrido, è compreso l'onere per la legatura dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura del filo di ferro e la posa in opera dell'armatura stessa.

Q. Tubazioni ed apparecchiature idrauliche

La contabilizzazione dei lavori di fornitura e posa in opera delle tubazioni verrà effettuata per la lunghezza - misurata lungo l'asse - della successione continua degli elementi costituenti la condotta, come risulta dopo la posa in opera e la giunzione delle tubazioni, senza tenere conto delle sovrapposizioni e delle compenetrazioni.

Dallo sviluppo dell'asse della condotta dovrà detrarsi la lunghezza delle apparecchiature (saracinesche, venturimetri, contatori, ecc.) e di tutte quelle parti e pezzi speciali, la cui fornitura e/o posa in opera è compensata con prezzi a parte, salvo che non sia diversamente stabilito nella relativa voce del prezzo unitario di Elenco.

In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene effettuata fino alla sezione corrispondente alla faccia esterna delle flange.

I prezzi di elenco relativi alla fornitura e/o posa in opera delle tubazioni comprendono e compensano:

- tutte le forniture dei tubi completi degli elementi di giunzione (elettrodi, manicotti, anelli di gomma, guarnizioni, bulloni, ecc.) e dei pezzi speciali, ad eccezione delle esclusioni espressamente indicate nelle voci di Elenco prezzi.;
- il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto e lo scarico a piè d'opera; gli eventuali depositi provvisori, le relative spese di guardiana e di ripresa delle tubazioni; gli oneri per la buona conservazione dei tubi e degli eventuali rivestimenti;
- le riparazioni e il rifacimento dei rivestimenti dei tubi che presentassero lesioni od abrasioni;
- la formazione del letto di posa, con materiale e negli spessori prescritti compresa la fornitura del materiale stesso;
- il calo nella fossa, l'esecuzione delle giunzioni, quale che sia il loro numero, compresa la fornitura del materiale di ristagno (anelli di gomma, ecc.), di apporto (elettrodi, ecc.), dei bulloni, delle guarnizioni, delle flange, del grasso, del minio, del bitume, dell'energia elettrica, sia derivata da linee di distribuzione che prodotta in sito, dell'acetilene, dell'ossigeno, ecc.;
- ogni onere per la posa anche in presenza di acqua sotto qualsiasi battente, previo relativo aggettamento;
- il ripristino delle continuità del rivestimento protettivo e delle verniciature per le tratte pensili, in corrispondenza delle giunzioni e delle zone limitrofe;
- le prove idrauliche, anche ripetute, a cavi mantenuti liberi da acqua, sia a giunti scoperti che a condotta completamente interrata, con fornitura di acqua prelevata e trasportata a qualsiasi distanza, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi stagione;
- la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali e dei giunti che si rendessero necessari a causa dell'ordine di posa delle condotte e delle apparecchiature, ovvero per interventi di riparazione o di modifica conseguenti ad errori di montaggio, a rotture in prova o nel periodo di garanzia;
- il cavallottamento, eseguito con costipamento di terra a regola d'arte, per una lunghezza pari a 1/3 dell'elemento, portato al piano di campagna;
- l'esecuzione di posa e montaggio da parte di operai specializzati;
- la formazione del giunto di qualunque tipo esso sia, comprese le guarnizioni ed i bulloni di serraggio.

Nel caso di sola posa in opera di tubi qualsiasi genere, valgono le norme di cui sopra, specificate per ogni tipo di tubo, ad eccezione di quelle relative alla fornitura dei tubi stessi.

I prezzi di elenco relativi alla fornitura e/o alla posa in opera di apparecchiature idrauliche in genere comprendono tutti gli oneri per esse specificati per darle in opera completamente funzionanti e saranno applicati, a seconda del tipo di apparecchiatura, ad unità a centimetro di diametro nominale o a chilogrammo.

I singoli tratti di condotte ancorché completamente ultimati, ma non ancora assoggettati alle prescritte prove idrauliche in opera, verranno inseriti in contabilità nella misura del 60%; il rimanente 40% sarà contabilizzato quando saranno state effettuate, con esito favorevole, le suddette opere.

R. Palificate e targonate

a) Pali in legno

I pali saranno misurati prima della loro infissione e pagati a metro cubo per la sola parte in opera in base alla loro lunghezza, comprensiva anche della punta ed allo sviluppo della circonferenza misurata a metà della lunghezza del palo stesso già scortecciato.

Verrà comunque conteggiata la parte del palo emergente oltre 30 cm (trenta centimetri) dal piano di fondazione prestabilito e sarà a carico dell'Impresa l'onere del taglio per riportare la testa del palo entro il limite suddetto. Nel prezzo del palo in opera è compresa l'infissione, la scortecciatura, la realizzazione delle punte, la cerchiatura delle teste nonché l'apposizione di puntazze in ferro, quando occorra, pagandosi a parte il solo ferro.

b) Pali in conglomerato cementizio gettato in opera

I pali saranno valutati a metro lineare determinando la lunghezza, agli effetti contabili, a partire dalla loro testa formata alle quote stabilite nel tipo di progetto fino alla profondità raggiunta dal tubo forma e dalla punta del palo in legno per i pali misti.

Nel prezzo di elenco si intende inoltre compreso e compensato ogni onere per l'impianto e spostamento delle attrezzature per l'infissione del tubo-forma, nonché la maggiore quantità di conglomerato necessario per la formazione del bulbo di base nonché delle espansioni lungo il fusto ed infine per l'esecuzione delle prescritte prove di carico.

S. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazioni del volume di ferro che verrà pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni forma di casseri, casseforme e cassette per il contenimento del conglomerato, le armature di sostegno in legname di ogni sorta, grandi o piccole, i parchi provvisori di sezio, l'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera in cemento armato dovrà essere costruita, nonché la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, il getto e sua pestonatura.

Art. 49. LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per l'esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non si hanno prezzi corrispondenti, o si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Impresa, oppure saranno fatte dalla medesima Impresa, a richiesta della D.L., apposite anticipazioni di denaro sull'importo dei quali sarà corrisposto il 5% annuo di interesse.

Gli operai per i lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine ed eventuali riparazioni perché siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere tenuti in piena efficienza.

Art. 50. POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI FOLLONICA

Ultimo aggiornamento: D.G.C. n. 80 del 04.05.2021

Il 29 luglio 2019 l'umanità ha esaurito le risorse messe a disposizione dal Pianeta per l'anno in corso e ha iniziato ad intaccare quelle dell'anno successivo. Non era mai successo così presto ed ogni anno la data dell' "Overshoot Day", si anticipa sempre di più determinando il consumo di 1.75 pianeti l'anno.

L'appetito bulimico che l'homo sapiens non sta frenando sta profondamente mutando gli equilibri chimico fisici del nostro pianeta condannando l'intera specie umana e la Terra stessa ad una fine prematura per la dissennatezza dell'essere umano.

Cambiamenti climatici, inquinamento dell'aria, innalzamento del livello delle acque sono solo alcune delle emergenze che ci troveremo ad affrontare nei prossimi decenni e, se la comunità scientifica concorda nel ritenere necessario invertire la rotta entro il 2030 per garantire la nostra sopravvivenza, le azioni da attuare non possono che avere un doppio approccio.

Non è possibile, infatti, tollerare l'ormai statica politica dei potenti della Terra alle problematiche legate ai mutamenti ambientali e se le proposte top down risultano essere ancora frammentate e non risolutive, vista la mancanza di condivisione a livello internazionale, assume un'importanza strategica e non più derubricabile a secondaria, la promozione di azione bottom up, che partano dagli enti locali e diffondano buone pratiche aumentando la sensibilità dei cittadini ai temi ambientali.

In questo quadro generale si vuole inserire la politica ambientale del comune di Follonica, ormai da anni impegnato a ridurre l'impatto inquinante della città attraverso azioni concrete: certificazione EMAS dal 2004 rimodulazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con conseguente aumento di oltre il 20% della percentuale di raccolta differenziata, promozione della sostenibilità e dell'educazione ambientale, sottoscrizione del Patto dei Sindaci, Dichiarazione dello Stato di Emergenza Climatica, efficientamento della pubblica illuminazione, pubblicazione dell'ordinanza "plastic free" che vieta l'utilizzo della plastica monouso nei parchi e sulle spiagge.

Questo impegno ha portato l'Amministrazione ad avere importanti riconoscimenti che costituiscono elemento di eccellenza e motivo di continuo stimolo al miglioramento quali:

- Bandiera Blu (dal 2000) rilasciata da FEE per la qualità delle spiagge e dei servizi ad esse collegati,
- 5 Vele Legambiente e Touring Club per la qualità dei servizi turistici sostenibili,
- Bandiera Verde assegnata dall'Associazione Nazionale dei Pediatri Italiani alle spiagge a misura di bambini e bambine,
- Bandiera Gialla di Comune Ciclabile assegnata da Fiab dal 2018 ai comuni che promuovano la ciclabilità e la mobilità dolce.

E' proprio nell'ottica di un continuo miglioramento delle performance dell'ente, ottenibile solo coinvolgendo tutta la macchina comunale, che l'Amministrazione ha deciso di rivedere la struttura delle proprie delibere indicando in ogni futuro atto l'obiettivo dell'Agenda 2030 licenziata dall'ONU nel 2015 (Sustainable Development Goals – SDGs nell'acronimo inglese) corrispondente.

Tramite l'adozione dell'Agenda 2030 vogliamo esprimere un chiaro giudizio sull'insostenibilità dell'attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale. I 17 obiettivi ONU, infatti, non parlano soltanto di ambiente e consumi: tra i temi trattati la parità di genere, l'accesso all'educazione di qualità, la qualità dalla partecipazione democratica, e molto altro. Adottare i principi dell'Agenda significa riconoscersi in quegli obiettivi e per questo intendiamo concedere il patrocinio dell'Amministrazione Comunale solo a quegli eventi che rispetteranno gli obiettivi dell'Agenda 2030.

Attraverso la seguente Dichiarazione Ambientale vogliamo informare i cittadini di Follonica circa l'impatto della città sulle risorse acqua, rifiuti, territorio, aria, energia e monitorare le azioni dell'Amministrazione e dei Gestori.

L'Amministrazione di Follonica, operando in modo proporzionato alle risorse comunali, coerentemente con le finalità e gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi e in funzione della significatività degli aspetti ambientali e servizi svolti sul territorio si impegna a:

- mantenere la conformità a tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in campo ambientale e agli altri requisiti eventualmente sottoscritti;
- individuare e tenere aggiornati gli aspetti e gli impatti ambientali diretti ed indiretti conseguenti alle proprie attività e a gestirli in una ottica di continuo miglioramento così da prevenire qualsiasi forma di inquinamento ambientale;
- perseguire il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali attraverso la definizione dei programmi ambientali e prevenire eventuali forme di inquinamento, anche attraverso la responsabilizzazione e sensibilizzazione di cittadini, turisti, dipendenti, fornitori ed appaltatori;
- assicurare la sensibilizzazione, formazione e coinvolgimento in materia ambientale del personale di tutta l'amministrazione;
- promuovere il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini e dei soggetti terzi cui l'Amministrazione affida appalti, lavori, incarichi e servizi, garantendo la diffusione dei programmi ambientali del Comune e dei traguardi raggiunti;
- sviluppare politiche di gestione del territorio finalizzate alla tutela della qualità ambientale e della qualità della vita dei cittadini;- far diventare la tutela dell'Ambiente un'opportunità di crescita, puntando a rendere la Città di Follonica ancora di più una Città verde e sostenibile.

Le risorse naturali rappresentano la nostra ricchezza. Il territorio, il mare, le colline, e le nostre pinete; devono essere protette e valorizzate, perché rappresentano il nostro presente e il nostro futuro.

Gli obiettivi e gli impegni di un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, (come richiesto in forza dei nuovi requisiti della ISO 14001:2015 e dal Reg UE 2017/1505) dovranno trovare una sintesi nei seguenti argomenti:

1. Politiche di gestione e riduzione dei rifiuti:

- Premiare i percorsi virtuosi per incentivare la raccolta differenziata (SDGs: 11,12,13):** vogliamo introdurre una serie di azioni finalizzate a premiare i comportamenti virtuosi che avvengono:
 - al centro di raccolta che dovrà essere informatizzato in modo da poter assegnare un "bonus" puntuale a chi conferisce i propri rifiuti al centro.
 - mediante l'utilizzo degli ecocompattatori che verranno diffusi sul territorio comunale per la raccolta delle lattine e delle bottiglie al cui conferimento dovrà corrispondere un bonus economico, con possibilità di spesa nelle attività commerciali;
 - mediante l'uso del compostaggio domestico
 - mediante la promozione di un censimento di tutto l'amianto presente sul territorio comunale cui far seguire un piano di smaltimento condiviso con i privati.
- Avviare il percorso per l'introduzione della tariffa puntuale o del tributo puntuale (SDGs:11,12):** mediante la revisione del regolamento Tari per modificare la ripartizione dei costi rispetto al servizio di igiene urbana anche al fine di introdurre un meccanismo per le utenze commerciali e produttive che fissi una serie di comportamenti virtuosi ai quali far corrispondere percentuali crescenti di sconto sulla Tari.
- Follonica Plastic Free (SDGs: 11,12,13,14,15): dopo aver eliminato la plastica monouso da spiagge, scuole, parche e Palazzo Comunale, intendiamo proseguire il progetto "liberando" dalla plastica il teatro e i musei e continueremo ad incentivare la diminuzione dell'utilizzo di plastiche per materiali usa e getta all'interno del territorio comunale.**

Inoltre vogliamo favorire la raccolta di plastiche in mare da parte dei pescatori ed il successivo smaltimento. Obiettivo prioritario resta quello di garantire la tutela del mare con progetti di monitoraggio dello stato delle acque, attraverso sistemi di microrilevazione delle plastiche e della temperatura dell'acqua su imbarcazioni private anche attraverso progetti tra l'università ed i club nautici al fine di costituire un osservatorio di raccolta dati a fini scientifici.

2. Risorse naturali:

- a) **Valorizzare l'acqua potabile comunale (SDGs: 6,11,12):** mediante l'estensione ad altri quartieri della città il progetto "Case dell'acqua" in modo da evitare l'acquisto delle bottiglie di plastica e incentivare invece l'uso dei recipienti riutilizzabili (bottiglie di vetro e borracce);
- b) **Lotta allo spreco alimentare (SDGs: 1,2,11,12,13, 17):** promuovendo accordi con la grande distribuzione per incentivare progetti di solidarietà legati all'inventario; prosecuzione dei progetti di educazione nelle scuole; revisione del bando delle mense scolastiche per diminuire lo spreco (in accordo con la ASL); promozione e diffusione delle "doggy bag" per ristoranti e pizzerie.
- c) **Un "piano del verde" per il territorio (SDGs: 11,13,15):** che preveda una gestione ottimale e conservativa delle piante, delle aree verdi, del sistema dunale, degli alberi monumentali e delle pinete di ponente e levante.

3. Lotta al cambiamento climatico:

- a) **Vogliamo perseguire le azioni approvate con il PAES (SDGs: 7,11,13):** ai fini del raggiungimento dell'abbattimento delle emissioni di CO2 del 20%.
- b) **Riteniamo necessario proseguire l'impegno sull'efficientamento energetico degli edifici pubblici (SDGs: 7,11,13),** con la prospettiva della trasformazione degli edifici pubblici in edifici NZEB (edifici a energia quasi zero)
- c) **Riteniamo necessario dotarsi di uno sportello energia (SDGs: 7,11,13,17)** che aiuti i cittadini a conoscere le opportunità di incentivo relative alle energie rinnovabili.

4. Verso la Riserva Naturale Regionale di Montioni (SDGs 13, 15)

Vogliamo continuare a collaborare con la Regione Toscana per concludere l'iter per l'istituzione di una Riserva Naturale Regionale nell'area protetta "Parco di Montioni" come previsto dal protocollo d'intesa siglato nel 2018 tra Regione Toscana comuni di Follonica, Piombino, Massa M.ma, Campiglia M.ma e Suvereto che prevede di aderire ad un modello di gestione unitaria e sinergica della stessa area protetta garantendo il coordinamento tra loro.

5. Verso un Parco della Gora delle Ferriere (SDGs 13,15)

Puntiamo alla valorizzazione del tratto cittadino della Gora delle Ferriere attraverso la creazione di un parco (sono tra l'altro presenti specie protette come la bavosa di acqua dolce europea, la Cagnetta, l'Anguilla europea, molluschi e libellule rari). Vogliamo la costituzione di un consorzio dell'acqua (tra Regione e concessionari) che consenta al Comune di Follonica, attraverso una concessione minima, di mantenere un livello delle acque sufficiente al mantenimento e la Gestione naturalistica della vegetazione di sponda e controllo dei prelievi idrici abusivi e non. Il Parco potrà essere attrezzato con punti di sosta (panchine), piantumazione di flora decorativa lungo le sponde e il percorso fino ad arrivare alla foce della Gora delle Ferriere. L'obiettivo è creare un percorso naturalistico progressivo nei vari ambienti mediterranei: dalla foresta mediterranea sempreverde fino alla duna/spiaggia attraverso il filo conduttore dell'acqua, elemento chiave di Follonica. Il Parco della Gora apre molte possibilità alla valorizzazione naturalistica dell'intera area dell'Ex-Ilva e Parco Centrale come ad esempio la realizzazione di un Giardino delle Farfalle all'interno dell'ex Ilva.

6. Valorizzazione del territorio e Sviluppo Urbano:

Per valorizzare il territorio e lo sviluppo urbano puntiamo sui seguenti temi strategici:

- a) **Edilizia scolastica (SDGs: 4, 11, 13):** attraverso la continuità della programmazione di interventi di recupero di edilizia scolastica (con relativo efficientamento energetico) specifico e per singolo istituto.
- b) **Recupero del patrimonio storico della città (SDGs: 11, 13):** proseguendo nel progetto di valorizzazione dell'Ex Ilva con il recupero degli spazi ancora non utilizzati. Il recupero dell'area ex Ilva (ad oggi solo iniziato) deve procedere ed essere prioritario per la riqualificazione della città e della sua vivibilità.

Riteniamo che, il parco centrale, trovi la sua occasione di valorizzazione solo se "agganciato" all'area ex Ilva ed al territorio. *L'ex Ilva/Parco Centrale devono diventare la porta principale per la visita e la comprensione del territorio, contribuendo a rilanciare e dare valore ai soldi pubblici spesi dai vari Comuni (Teatro delle Rocce, Ex Miniera di Ravi-Marchi, le Fonderie ed il Museo del Ferro, ecc.).*

- c) **Interventi di rilievo ambientale sui quartieri (SDGs: 11,13 14,15):** in particolare su Senzuno ove vogliamo avviare il progetto della foce della Gora per la sistemazione e la messa in sicurezza dell'ambiente e la Bonifica dell'area del depuratore con conseguente spostamento della scuola elementare. Su Pratoranieri/Lungomare ove vogliamo avviare una progettazione di riqualificazione complessiva di tutto il lungomare da realizzare a stralci, con previsione di sistemazione dei servizi igienici come quelli che sono nelle due pinete ponente e levante. Sulla 167 EST/Cassarello ove vogliamo avviare un progetto di risistemazione del sistema idrico locale (fogne ed acque chiare). Sul quartiere di Salciaina con l'attivazione del bando per la sistemazione idraulica (fogne ed acque chiare). Sui quartieri di San Luigi / Capannino / Corti Nuove con l'attivazione del progetto Parco dello Sport nell'area intorno al Palagolfo, coinvolgendo le strutture sportive e gli spazi esterni. Sulla Zona Industriale attraverso il monitoraggio ed incentivazione per lo smaltimento di coperture in amianto.
- d) **Verso il Distretto dell'Economia Civile:** condivisione e partecipazione sono attività umane tra le più importanti. In particolar modo il tema della **condivisione** ha una straordinaria valenza per la società contemporanea come strumento per combattere l'esaurimento delle risorse naturali, l'isolamento sociale, il divario tra ricchi e poveri. Questi sono i principi che porteremo avanti attraverso le politiche sociali, culturali ed educative usando l'area Ex Ilva prima, e la città, poi,

come contenitori di sperimentazione per esperienze di coworking, car sharing, bike sharing, bilancio partecipato, urban center, alloggi cooperativi.

7. Mobilità e infrastrutture (SDG:11)

Vogliamo realizzare un Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) integrato e sovracomunale che permetta un collegamento sicuro fra i comuni della zona nord della provincia di Grosseto e Follonica e fra Follonica e i comuni della Val di Cornia.

Vogliamo incentivare il cicloturismo pensando e realizzando stazioni di manutenzione per le biciclette dislocate in prossimità dei punti di interesse. Disegnare un percorso ciclabile sicuro che colleghi l'abitato di Follonica al Parco di Montioni. Prevedere incentivi per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita e per sostenere i cittadini che sceglieranno di usare la bicicletta per recarsi a lavoro.

Vogliamo avviare, non appena sarà definito il vincitore della gara regionale per il trasporto pubblico locale, un tavolo di confronto per realizzare quanto già chiesto in sede di gara e cioè la sostituzione dell'attuale flotta di autobus urbani con autobus più piccoli e possibilmente ibridi o elettrici e la revisione degli orari in modo da permettere l'utilizzo dei mezzi pubblici per l'ingresso e l'uscita da scuola.

Riteniamo necessario prevedere navette di collegamento con gli impianti sportivi laddove non fosse possibile usufruire del tpl.

Prevedere e realizzare un piano di abbattimento delle barriere architettoniche in città "Piano della mobilità per persone con disabilità"

Sistema dei parcheggi e sistema delle ciclabili, attraverso un disegno unitario, da realizzarsi a step, che infrastrutturi in modo nuovo e contemporaneo tutta la città - Aree periferiche in prossimità degli accessi alla città per park di scambio. Su questo punto dei parcheggi scambiatori verdi con caratteristiche particolari: fondo drenante, piante prevedere essenze che non danno allergie, dotate di giochi per bambini, aree per cani, ovvero tutta una serie di servizi per non renderle delle zone sotto il sole e con il cemento. Devono essere punti collegati con il resto della città con bike sharing, trenino ecc. da prevedere sicuramente in zona Salciaina ed eventualmente anche aquapark – Palagolfo